

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

349° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	30
3 ^a - Affari esteri	»	35
5 ^a - Bilancio	»	38
7 ^a - Istruzione	»	42
10 ^a - Industria	»	58
11 ^a - Lavoro	»	63
12 ^a - Igiene e sanità	»	71
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	72

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	75
--------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	83
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	88
Schengen	»	89
Riforma amministrativa	»	93

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	106
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	108
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	109
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	112

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

297^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2934.

La senatrice DENTAMARO, intervenendo sull'emendamento 4.20 (nuovo testo), osserva che l'iniziativa del relatore concerne la sola giurisdizione esclusiva, mentre occorre pensare a una soluzione generale che comporti la risarcibilità della lesione inflitta all'interesse legittimo. Ricorda poi che la legge n. 127 del 1997 stabilisce che l'amministrazione può corrispondere un indennizzo ogniqualevolta sia incorsa in un ritardo. A suo avviso non è più giustificato mantenere una lacuna, che comporta una insufficiente tutela, anche alla luce della normativa europea.

Il sottosegretario BETTINELLI suggerisce di sostituire la parola «piena» con l'altra «soddisfacente», considerato che a volte non è possibile pervenire a una integrale reintegrazione dell'interesse leso.

Il senatore BESOSTRI cita una serie di casi nei quali, nella normativa comunitaria vi è un risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo mentre in altri tale risarcimento è negato, con dubbia osservanza del principio costituzionale di eguaglianza. Rammenta altresì che in alcune ipotesi è previsto un indennizzo anche per atti legittimi. Suggerisce a sua volta una diversa formulazione dell'emendamento, imperniata sul concetto di indennizzo, in modo da riferirlo sia all'atto illegittimo che a quello legittimo.

La senatrice DENTAMARO rileva, a questo proposito, che verrebbe ad estendersi ulteriormente l'ambito di applicazione della norma.

Il relatore PELLEGRINO fa presente che il proprio emendamento muove dallo stato attuale della legislazione, per il quale il risarcimento del danno per lesione dell'interesse legittimo è stato introdotto dalla disciplina comunitaria. Successivamente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ha operato una distinzione all'interno dei casi di giurisdizione esclusiva. Con l'emendamento 4.20 (nuovo testo), in una logica gradualistica, si estende tale possibilità a tutti i casi di giurisdizione esclusiva, in attesa di un approfondimento della questione nella direzione indicata dalla senatrice Dentamaro. Conviene poi con l'osservazione del sottosegretario Bettinelli ed esclude comunque l'opportunità di affrontare in questa sede una questione di principio di così rilevante importanza e delicatezza, manifestando la propria disponibilità a rivalutarla in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice DENTAMARO propone allora di espungere ogni forma di aggettivazione, «piena» o «soddisfacente» che sia. Anche la collocazione della norma può essere riconsiderata.

Il senatore LUBRANO DI RICCO si chiede in base a quali parametri il giudice pervenga alla valutazione sulla impossibilità di operare la reintegrazione in forma specifica. Risponde il RELATORE, secondo il quale è preferibile affidare al giudice la considerazione di tale impossibilità, data la grande varietà di casi concreti. Dubita poi dell'opportunità di espungere ogni aggettivazione, in quanto talvolta la reintegrazione è possibile, ma non è soddisfacente. Obietta la senatrice DENTAMARO che possa però derivarne una questione di legittimità costituzionale, a motivo della disparità di trattamento operata nella tutela degli interessi legittimi nella giurisdizione esclusiva rispetto ad altri tipi di giurisdizione. Replica il RELATORE che al momento la disparità è ancor più grave, interna alla stessa giurisdizione esclusiva.

Il senatore BESOSTRI manifesta quindi il proprio avviso favorevole all'emendamento 4.20 (nuovo testo), nella convinzione che il risarcimento generalizzato delle lesioni inflitte agli interessi legittimi rappresenti una adeguata norma anticorruzione. Si associa la senatrice Dentamaro.

L'emendamento 4.20 (nuovo testo) è quindi accolto, con la sostituzione della parola «soddisfacente» alla parola «piena».

A proposito dell'emendamento 6.100 (nuovo testo)/1, il sottosegretario BETTINELLI sostiene che la disposizione si espone a censure di carattere costituzionale, dal momento che verrebbe in sostanza esclusa la ricorribilità degli atti delle autorità amministrative indipendenti per il vizio di eccesso di potere. Il relatore PELLEGRINO nota che la disposizione, autonomamente considerata, potrebbe prestarsi a questa interpretazione. Inserita invece nell'ambito di una norma più complessiva, è affidato al giudice un maggior margine di discrezionalità. Il senatore BESOSTRI suggerisce di aggiungere all'emendamento anche la fattispecie dell'errore.

Il presidente VILLONE ritiene però che una corretta interpretazione lasci aperta la possibilità di procedere al giudizio nelle forme ordinarie sugli atti considerati, essendo esclusa soltanto la procedura in forma semplificata. La correzione ora all'esame della Commissione, è quindi rivolta a rendere possibile il ricorso su tali atti. Il RELATORE conviene con questa interpretazione.

Il senatore ELIA rileva che si tratta di una limitazione dal valore relativo, rimessa in buona sostanza alla valutazione del giudice, perchè l'esperienza dimostra come possano essere intentati anche procedimenti penali per apprezzamenti di carattere tecnico, quando si alleggi la loro natura dolosa.

L'emendamento 6.100 (nuovo testo) /1 è quindi accolto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE, riguardo agli emendamenti 7.0.3, 7.0.1, 7.0.8, 7.0.2, 7.0.4 /1, 7.0.4, 7.0.7, fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere, avendo richiesto in proposito una relazione tecnica, ovvero tale avviso è risultato contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita pertanto i rispettivi presentatori a ritirare tali iniziative, sul presupposto che la Commissione nel suo complesso è favorevole a un ampliamento degli organici della magistratura amministrativa e raccomanda al Governo di ricercare una idonea copertura finanziaria. È auspicabile che, in vista dell'esame in Assemblea, la questione possa trovare una soluzione positiva.

Il RELATORE si dichiara favorevole, sostenendo che, senza un incremento di organici la semplificazione procedurale introdotta con il disegno di legge sarebbe destinata a fallire. Il senatore SCHIFANI concorda con la valutazione del relatore, considerando pregiudiziale un incremento del personale giudicante. Anche per la senatrice DENTAMARO questo rappresenta una condizione perchè la sua parte politica si esprima favorevolmente sul disegno di legge.

Gli emendamenti innanzi indicati sono quindi ritirati dai rispettivi presentatori.

A proposito dell'emendamento 7.0.200 (nuovo testo), il sottosegretario BETTINELLI fa presente che l'associazione dei consiglieri di Stato ha manifestato avviso contrario alla soppressione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, corredando tale posizione con riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. È in particolare menzionata una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, in base alla quale il Consiglio di Stato, in sede di parere, è ritenuto organo giurisdizionale. Fa presente inoltre che i ricorsi straordinari sono annualmente in numero di circa 6000, ed ottengono un esito rapido e gratuito. Comunica infine che il ministro BASSANINI è contrario alla soppressione dell'istituto.

Il presidente VILLONE esprime delle perplessità sulle motivazioni addotte.

Il senatore ELIA ricorda che la Corte costituzionale ha valorizzato l'alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. Afferma poi che le considerazioni riportate dal Sottosegretario non sono trascurabili, osservando anche che le relative decisioni sono corredate di norma da motivazioni più succinte. Appare pertanto incongruo sopprimere un istituto che offre un buon funzionamento.

Secondo il senatore SCHIFANI, è forse opportuno verificare a distanza di tempo gli effetti della riforma in corso di esame e dell'auspicabile aumento degli organici, per riconsiderare così la questione della soppressione del ricorso straordinario. Anche tale istituto potrà essere in futuro semplificato dal punto di vista procedurale e contribuire a decongestionare ulteriormente la giustizia amministrativa.

Il presidente VILLONE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9.30, è ripresa alle ore 10.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno di non insistere sulla questione dapprima dibattuta, concernente l'eventuale abolizione del ricorso straordinario, dato che non sembra maturato un consenso sufficiente.

Anche il senatore MAGNALBÒ e la senatrice DENTAMARO si dichiarano dello stesso avviso.

Il relatore PELLEGRINO ritira l'emendamento 7.0.200 (nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore PELLEGRINO rileva un complessivo indirizzo emendativo, rivolto a riequilibrare a favore della componente eletta dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali l'assetto del Consiglio di presidenza: le proposte in questione si differenziano nelle modalità e nella misura, fino a prevedere un sostanziale ribaltamento dell'attuale rapporto numerico. A suo avviso, sarebbe preferibile mantenere una separazione nell'elettorato attivo, modificando tuttavia il rapporto numerico tra gli eletti, con un equilibrio a favore dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali. In proposito, sarebbe opportuno pervenire a una rappresentanza equiordinata, affidando la formazione di una maggioranza deliberativa al decisivo voto dei componenti laici.

Il senatore SCHIFANI precisa che i suoi emendamenti corrispondono alla preoccupazione di risolvere l'attuale stato di crisi in cui versa l'organo di autogoverno della giustizia amministrativa: le proposte da lui sottoscritte, pertanto, non hanno alcun intento assertivo, ma consentono di sollevare la questione della necessità di misure correttive, al fine di riequilibrare la composizione attuale. Quanto alla presenza di membri laici, egli si dichiara favorevole; insiste, infine, sull'esigenza di assicurare in primo luogo la funzionalità dell'organo.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sull'emendamento 8.2, da lui presentato, che prevede una rappresentanza equiordinata tra i componenti di derivazione territoriale e quelli del Consiglio di Stato. A suo parere, occorre stabilire se il Presidente debba essere il Presidente del Consiglio di Stato o, per esempio, un componente laico, se debba esservi anche un membro di diritto espresso dai tribunali amministrativi regionali, se tra i magistrati eletti debba esservi una parità numerica tra i magistrati dei T.A.R. e quelli del Consiglio di Stato, se i membri laici debbano essere eletti dalle Camere o nominati dai Presidenti di queste ultime. Sulla prima questione, ritiene preferibile confermare la presidenza in capo al Presidente del Consiglio di Stato.

Il senatore SCHIFANI ritiene opportuno introdurre una lieve prevalenza numerica dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, data la rilevante differenza di organico rispetto a quelli del Consiglio di Stato. Egli si dichiara disposto a rinunciare alle proposte di modifica più radicali, ma non a quella del rapporto numerico, senza la quale vi sarebbe uno squilibrio sostanziale. Conferma la sua opinione favorevole alla presenza di membri laici, eletti separatamente dal Senato e dalla Camera dei deputati. Quanto ai componenti di diritto, occorre a suo avviso individuare esattamente quelli provenienti dai T.A.R., evitando che si tratti di consiglieri di Stato.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla circostanza che il problema della composizione si manifesta in primo luogo riguardo alle decisioni sulle carriere, poichè le diverse componenti temono che i magistrati appartenenti all'altro ruolo possano prevalere nelle determinazioni che li riguardano. Distinguendo la composizione in modo che sia

articolata in collegi separati per le decisioni sullo *status* dei magistrati, la questione in esame sarebbe senz'altro ridimensionata.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sull'emendamento da lui presentato, che al comma 9 del capoverso prevede esattamente la soluzione indicata dal Presidente.

Il senatore SCHIFANI ritiene comunque rilevante la determinazione della composizione del Consiglio, in modo da assicurare un sostanziale equilibrio.

Il relatore PELLEGRINO chiede al presidente Villone quale sarebbe, nel caso appena indicato, la competenza in materia disciplinare. Il presidente VILLONE risponde che la competenza disciplinare sarebbe senz'altro da affidare alla sede plenaria.

Il relatore PELLEGRINO esprime perplessità su una eventuale articolazione in due sezioni distinte, poichè la differenza dei ruoli e di carriere è attenuata da alcune modalità di comunicazione, come ad esempio la Presidenza di Tribunali amministrativi regionali affidata a consiglieri di Stato. A suo parere, una distinzione netta delle materie di *status* dalle altre sarebbe assai problematica, mentre resta prioritaria l'esigenza di definire con equilibrio la composizione del *plenum*, rimettendo semmai all'Assemblea del Senato l'eventuale considerazione di un'ipotesi di suddivisione in sezioni.

Concorda il senatore SCHIFANI.

Concorda in tal senso anche il presidente VILLONE.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, propone di assumere come base di soluzione l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Besostri, con alcune correzioni, desunte dalle proposte avanzate dal senatore Schifani e dal testo del disegno di legge. Ad esempio, la componente eletta dai magistrati del T.A.R. potrebbe essere di sei membri, piuttosto che cinque.

Secondo il sottosegretario BETTINELLI tale soluzione è condivisibile, cosicchè si potrebbero prevedere sei membri eletti dai magistrati dei T.A.R., quattro eletti dai consiglieri di Stato, il Presidente del Consiglio di Stato quale unico componente di diritto, anche per evitare questioni di prevalenza tra gli stessi componenti di diritto, una componente laica nominata dai Presidenti delle Camere o eletta da queste ultime, ma senza maggioranze qualificate, in osservanza dell'articolo 64 della Costituzione, che rinvia ad altre norme costituzionali la prescrizione di eventuali maggioranze speciali.

Il presidente VILLONE condivide la proposta di limitare al solo Presidente del Consiglio di Stato la qualità di membro di diritto. Quanto

al limite previsto dall'articolo 64, terzo comma, ultima parte della Costituzione ricorda che la maggioranza qualificata per l'elezione dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura è prescritta dalla legge ordinaria: si ritiene comunemente, infatti, che il limite costituzionale prescritto per le deliberazioni non si applichi alle elezioni. Quanto alla vicepresidenza dell'organo, propone di affidarla ad un componente laico.

Concorda anche il senatore SCHIFANI, il quale sottolinea che la differenza tra le componenti togate è sostanzialmente compensata dall'autonomia dei membri laici.

Il senatore ROTELLI richiama l'attenzione sull'emendamento 8.1, anch'esso rivolto ad escludere la presenza di componenti di diritto diversi dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il senatore MAGNALBÒ diffida dell'introduzione di una componente laica, che potrebbe essere politicamente condizionata.

Il senatore BESOSTRI osserva che tale componente sarebbe comunque in minoranza, si dichiara disponibile a prevedere un'elezione senza maggioranza qualificata ma ricorda la consolidata esperienza del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore LUBRANO DI RICCO concorda sulle ipotesi maturate attorno alla composizione dell'organo, ma dissente dalla possibile articolazione in due sezioni distinte, poichè vi sono questioni che riguardano apparentemente lo *status* e la carriera dei magistrati, ma si riflettono direttamente sull'assetto della giurisdizione.

Il presidente VILLONE osserva che l'emendamento 8.2 a tale riguardo limita rigorosamente la competenza articolata, rimettendo alla composizione plenaria ogni competenza residuale.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sul meccanismo di nomina, previsto in via eventuale dal suo emendamento per il caso di mancata elezione entro un certo termine da parte delle Camere, quanto ai componenti laici.

Il senatore SCHIFANI non condivide tale modalità di designazione dei componenti laici.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene preferibile limitare a cinque il numero dei componenti eletti dai magistrati dei T.A.R..

Secondo il presidente VILLONE sembra emergere dalla discussione un consenso maggioritario per il numero di sei. Concorda il relatore PELLEGRINO.

Il presidente VILLONE considera preferibile non limitare ai soli consiglieri l'elettorato attivo, tra i magistrati dei T.A.R.

Il relatore PELLEGRINO ritiene preferibile prescrivere un limite di quindici anni, e non di venti, per l'esercizio professionale degli avvocati eleggibili quali componenti laici.

Il senatore BESOSTRI insiste per il limite ventennale, poichè l'abolizione della figura del procuratore legale esige una esperienza consistente.

Il presidente VILLONE precisa che la soluzione in via di elaborazione si basa, quanto all'elettorato attivo, sul testo del disegno di legge.

Il senatore SCHIFANI richiama l'attenzione sull'attuale disciplina per il *quorum* di validità delle deliberazioni dell'organo, che dovrebbe essere riconsiderata in ragione dell'ampliamento della composizione.

Il sottosegretario BETTINELLI suggerisce di portare a undici componenti, dai nove attuali, il *quorum* di validità. Concorda il presidente VILLONE.

Il relatore PELLEGRINO invita a riflettere sulla questione, poichè un *quorum* più elevato potrebbe determinare effetti paralizzanti sull'attività dell'organo.

Il senatore BESOSTRI, quindi, tenuto conto della discussione svolta, riformula l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8, da lui presentato (8.2 nuovo testo).

La Commissione lo approva.

Sono ritirati dai proponenti o dichiarati decaduti per l'assenza di essi, ovvero assorbiti o preclusi, tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

298^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) LO CURZIO ed altri. - Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emendamento 8.2 (nuovo testo), concernente la composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa: nella relativa discussione, non è stata considerata espressamente la qualificazione dei professori universitari quali candidati eleggibili dal Parlamento, riguardo alla limitazione prevista da analoghe disposizioni di rango costituzionale e ordinario, che prescrivono l'eleggibilità dei soli professori ordinari nelle università.

Il senatore MARCHETTI, che non ha potuto partecipare alla seduta antimeridiana, dichiara di non condividere, nel complesso, la soluzione definita in merito all'articolo 8: egli insiste nell'opportunità di affidare a un componente laico la presidenza dell'organo, riservando la vicepresidenza al Presidente del Consiglio di Stato. Il testo condiviso dalla Commissione costituisce un miglioramento dell'attuale assetto ma a suo avviso avrebbe dovuto essere più incisivo.

Il presidente VILLONE ricorda che il testo definito nella seduta antimeridiana esprime una soluzione di equilibrio tra diverse prospettazioni.

Il senatore BESOSTRI interviene sulla questione sollevata dianzi dal Presidente: a suo avviso, essa potrebbe essere risolta con un riferimento ai professori universitari di ruolo.

Il senatore SCHIFANI ritiene sufficiente e adeguata la soluzione indicata dal senatore Besostri.

Secondo il relatore PELLEGRINO, sarebbe preferibile corrispondere a modelli uniformi, in analogia a quanto già disposto per altri organi analoghi, anche per tutelare la dignità istituzionale del consesso.

Il senatore MARCHETTI si dichiara non persuaso da tale argomento, poichè un intervento di riforma potrebbe essere esteso anche ad altri organi sotto l'aspetto considerato. Quanto al Consiglio superiore della magistratura, ricorda che si tratta di un organo di rilevanza costituzionale.

Il senatore ANDREOLLI si pronuncia a favore di una soluzione conforme a quelle già sperimentate per i casi analoghi, limitando ai professori ordinari l'elettorato passivo, anche per garantire la dignità dell'organo.

Secondo il senatore BESOSTRI, la scelta del Parlamento dovrebbe orientarsi secondo le qualità personali; egli osserva, inoltre, che quando fu introdotta nell'ordinamento la figura dei professori ordinari non esisteva ancora quella dei professori associati.

Il presidente VILLONE osserva che il professore associato potrebbe essere anche di maggiore valore di un professore ordinario ma nell'organo di cui si tratta avrebbe una minore autorevolezza: nell'interesse dell'organo, è pertanto preferibile seguire la consueta qualificazione per l'elettorato passivo.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le valutazioni del relatore, che corrispondono a un criterio opportuno di omogeneità istituzionale.

La Commissione conviene quindi a maggioranza di integrare l'emendamento 8.2 (nuovo testo), già accolto nella seduta antimeridiana, precisando che i membri eletti dal parlamento tra i professori universitari debbano avere la qualità di professori ordinari.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 9.1, che viene accolto dalla Commissione.

Successivamente è approvato l'articolo 9 nel testo modificato.

Sull'emendamento 9.0.1, il RELATORE esprime un parere favorevole. Il sottosegretario BETTINELLI si rimette alla valutazione della Commissione, che approva l'emendamento dopo una dichiarazione di dissenso del senatore BESOSTRI, contrario ad estendere l'uso personale delle armi.

Il senatore SCHIFANI ritira l'emendamento 10.1, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

È quindi approvato l'emendamento 10.2.

La Commissione approva l'articolo 10 nel testo modificato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO interviene per una dichiarazione di voto favorevole sul complesso del provvedimento, auspicando una soluzione idonea per l'aumento degli organici e richiamando l'attenzione sulla questione degli arbitrati, cui prendono parte tuttora i magistrati amministrativi.

Il presidente VILLONE ricorda che tale questione viene considerata in un'altra iniziativa di legge.

Il senatore BESOSTRI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, con l'impegno di considerare nuovamente, nella successiva discussione in Assemblea, la questione del risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi e l'individuazione di soluzioni processuali che consentano forme di delegazione istruttoria a singoli giudici, in modo da non deprimere l'efficacia della giurisdizione esclusiva. Esprime quindi il suo apprezzamento per la partecipazione assidua del sottosegretario Bettinelli, che ha assicurato un contributo di notevole utilità.

Si associa il relatore PELLEGRINO.

Anche il senatore SCHIFANI annuncia un voto favorevole, convinto che le disposizioni in esame miglioreranno il processo amministrativo se accompagnate da un sostanziale incremento di organico nei ruoli della magistratura amministrativa.

Il senatore ANDREOLLI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, apprezza l'ampio consenso maturato sul testo e considera positive le soluzioni adottate, che potranno essere ulteriormente migliorate nella discussione in Assemblea.

Il senatore MAGNALBÒ condivide l'impostazione del testo elaborato dalla Commissione e si associa agli auspici formulati per un incremento adeguato degli organici nella magistratura amministrativa.

Il relatore PELLEGRINO fa proprie le indicazioni del senatore Schifani sulla necessità di un progressivo ampliamento degli organici, e anche quelle del senatore Besostri su alcuni adattamenti nella fase istruttoria del processo.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2934, nel testo modificato, ed a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri

(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE avverte che il disegno di legge è stato nuovamente assegnato alla Commissione in sede deliberante, a seguito di una presa di posizione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Nel frattempo la Commissione giustizia ha pronunciato il previ-

sto parere, piuttosto critico nei confronti del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ricapitolandone il contenuto, nota che il parere affronta vari profili trattati nel corso del dibattito; esso si pronuncia anche sugli emendamenti presentati, prevalentemente in senso negativo. Si impone pertanto una adeguata e giustificata riflessione: le ultime polemiche non devono rendere l'*iter* eccessivamente frettoloso, per quanto la disciplina in discussione sia attesa, dovendosi fornire all'opinione pubblica una chiara rappresentazione delle varie posizioni. Al momento non appare realistica la prospettiva di una rapida approvazione, ma comunque è possibile definire quantomeno le norme meno problematiche. In ogni caso il disegno di legge sarà trattato con priorità alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione estiva.

Il senatore SCHIFANI ritiene che iniziative legislative di questa delicatezza dovrebbero essere trattate dall'Assemblea. Il parere della Commissione giustizia incide sulle linee portanti del disegno di legge e pertanto propone di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, onde poter recepire le indicazioni del parere stesso.

Il sottosegretario BETTINELLI conviene sull'esigenza di introdurre alcuni emendamenti, secondo quanto suggerito nel parere della Commissione giustizia. Raccomanda tuttavia di conservare un positivo equilibrio tra esigenze contrapposte, al fine di evitare che alcuni fenomeni degenerativi pregiudichino l'immagine della pubblica amministrazione. Concorde sull'opportunità di avviare la discussione degli articoli e manifesta nello stesso tempo riserve su alcuni aspetti del parere della 2^a Commissione.

Il senatore PASTORE fa presente che la sua parte politica ha promosso, in un primo momento, la rimessione in Assemblea del disegno di legge quando si aveva avuto sentore di un parere piuttosto critico della Commissione giustizia. Esclude in ogni caso la possibilità di avviare la discussione degli articoli, anche del solo articolo 1, tenuto conto che la disposizione è direttamente investita dal parere più volte richiamato. Vi è certamente l'esigenza di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione, ma non è secondaria la salvaguardia della condizione dei cittadini pubblici dipendenti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO conviene sull'opportunità di non pervenire ad un'approvazione frettolosa, dovendosi accuratamente valutare tutte le esigenze in gioco. Occorre in particolare chiarire gli effetti delle sentenze patteggiate; a questo proposito manifesta qualche preoccupazione per alcuni profili contenuti nel parere della Commissione giustizia.

Il senatore MAGNALBÒ reputa anch'egli necessaria una pausa di riflessione, in particolare sull'articolo 1, comma 2, e concorda con le considerazioni espresse dai senatori Schifani e Pastore.

Il senatore DIANA sostiene che il parere richiede un'attenta riflessione, rimettendosi però alle valutazioni del Presidente circa la migliore procedura da seguire, per quanto non possa sfuggire ad alcuno la delicatezza delle questioni implicate.

Il senatore MARCHETTI afferma che, nell'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari, appare difficile entrare nel merito del disegno di legge. È importante l'impegno assunto dal Presidente, di trattare il disegno di legge con priorità alla ripresa dei lavori, non potendosi protrarre una forma di inerzia in merito alle iniziative rivolte a combattere la corruzione.

Il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio nel corso della giornata dovrebbe esaminare gli aspetti di copertura del disegno di legge n. 3015, i quali sembrano carenti. Se queste anticipazioni dovessero trovare conferma, sarebbe fatta giustizia di alcune polemiche intervenute su una presunta inerzia della Commissione.

Il senatore MARCHETTI precisa che egli non intendeva associarsi a tali polemiche.

Il presidente VILLONE prende atto delle posizioni manifestate dagli intervenuti e chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito alle indicazioni fornite nel parere della Commissione giustizia in relazione all'articolo 1, comma 2.

Il senatore LUBRANO DI RICCO interpreta questa disposizione nel senso che il patteggiamento esclude ogni controversia, in sede disciplinare, sulla sussistenza del fatto, sulla sua qualificazione giuridica nonché sulla sua natura dolosa o colposa. Il procedimento disciplinare risulta pertanto semplificato ed egli è favorevole a mantenere invariato il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE nota che il parere della Commissione giustizia, sotto questo profilo, va forse oltre il dovuto, in quanto esso sembrerebbe legittimare l'opinione che nessun effetto in campo disciplinare possa essere derivato dalla sentenza patteggiata.

Il senatore DIANA, richiamata la giurisprudenza della Cassazione sugli effetti della sentenza patteggiata e sulle differenze che la caratterizzano rispetto alla pronuncia di condanna, esclude la possibilità di pervenire alle conclusioni contenute nell'articolo 1, comma 2, per quanto riguarda l'accertamento del fatto. Ai fini del procedimenti disciplinare, dovrebbe restare precisata soltanto la qualificazione del fatto medesimo.

Secondo il senatore SCHIFANI, premessa la *ratio* dell'istituto del patteggiamento, va escluso che nelle relative decisioni si possa rintracciare un riconoscimento di responsabilità. A suo avviso il testo dell'arti-

colo potrebbe vanificare i presupposti dai quali ha preso le mosse l'articolo 445 del codice di procedura penale.

Il senatore PASTORE si sofferma sulle incongruenze che egli avverte tra gli articoli 1 e 3 del disegno di legge, in merito alle quali egli ha presentato alcuni emendamenti. Non sembra inoltre del tutto adeguata la formulazione del testo, il quale non tiene conto dell'ampia privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego. Ritiene che l'organo preposto al giudizio disciplinare debba essere posto in condizione di rivalutare pienamente il fatto ascritto al dipendente e la sua qualificazione giuridica.

Il senatore PELLEGRINO osserva che forse non si è adeguatamente valutata, nel corso del precedente *iter*, la complessità della questione. Nella maggior parte dei contratti collettivi è previsto il licenziamento del dipendente con pochi giorni di preavviso a seguito di una condanna per determinati reati. L'articolo 445 del codice di procedura penale è stato certamente introdotto al fine di favorire il ricorso al patteggiamento, obiettivo che potrebbe risultare frustrato in parte dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge. Occorre allora permettere una rivalutazione del fatto, nonché della sua rilevanza, a fini disciplinari e tale profilo non attiene soltanto alle sentenze patteggiate. D'altronde, ogni automatismo sarebbe censurabile sotto il profilo costituzionale.

Il senatore BESOSTRI ribadisce le proprie perplessità in merito all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui sono previsti gli enti a prevalente partecipazione statale, tenuto conto che il processo di privatizzazione ha ricevuto una larga applicazione. Rileva poi che le norme del codice affidano al legislatore la determinazione degli effetti in ambito diverso da quello penale, derivanti dalla sentenza patteggiata. Se si addivesse ad un automatismo, non si avvertirebbe l'esigenza di un procedimento disciplinare apposito ed autonomo, ma il licenziamento del dipendente potrebbe formare oggetto di una misura accessoria. Vanno infine aumentando le ipotesi di rapporti di lavoro non presidiati da normative disciplinari.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, richiamato l'articolo 129 del codice di procedura penale, ribadisce che la sentenza di patteggiamento non potrebbe in altra sede essere censurata sotto il profilo della sussistenza del fatto e della sua qualificazione giuridica. In base a questa impostazione la formulazione dell'articolo 1, comma 2, è corretta e non va quindi modificata.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito della discussione, confermando che essa riprenderà con carattere di priorità alla ripresa dei lavori parlamentari. Stabilisce infine il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti a mercoledì 16 settembre, alle ore 14.

Prende atto la Commissione, ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **COSTA.** – *Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **DIANA Lino.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **GERMANÀ ed altri.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PEDRIZZI ed altri.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PIERONI.** – *Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE propone di fissare a mercoledì 23 settembre, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934**Art. 5.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disposizioni in materia di giurisdizione esclusiva)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno in tutti i casi in cui non sia possibile, attraverso l'esecuzione della sentenza, pervenire a una piena reintegrazione in forma specifica dell'interesse leso”».

4.20 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 6.

All'emendamento 6.100 nuovo testo, nel comma 1, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente: «Con decisione in forma semplificata sono dichiarati inammissibili i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici, salvo che siano viziati da incompetenza o violazione di leggi».

6.100 (Nuovo testo/1)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Decisioni in forma semplificata)

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

“Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ri-

corso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali".

2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le parti propongano istanza per la decisione entro 90 giorni dalla stessa data».

6.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 7.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: "Sicilia" sono aggiunte le seguenti: "Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna"».

7.0.3

SCHIFANI, PASTORE

7.0.1 (Identico all'em. 7.0.3)

MARCHETTI

7.0.8 (Identico all'em. 7.0.3)

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei consiglieri di stato è aumentato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

7.0.2

MARCHETTI

All'emendamento 7.0.4, al comma 1, sostituire le parole da: «nonchè di consigliere di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, all'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991 n. 265, che vanno interpretate nel senso che la riduzione a complessivi 4 anni di anzianità per il conseguimento della qualifica di consigliere dei tribunali amministrativi regionali, non ha effetto pregiudizievole per i consiglieri di Stato, la cui anzianità è integrata, nel limite di quattro anni, con quella maturata nelle precedenti qualifiche».

7.0.4/1

LISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni riguardanti i magistrati amministrativi)

1. Per la nomina alle qualifiche di primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, nonché di consigliere di Stato, l'anzianità prevista negli articoli 17, 18 e 19 n. 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186, è ridotta della metà. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1990 n. 189, continuano ad applicarsi ai referendari

e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale comporta comunque l'attribuzione nella nuova qualifica della classe stipendiale di importo immediatamente superiore a quello proprio dell'ottava classe della qualifica di primo referendario.

3. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

4. È abrogato l'articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. Ai magistrati che, continuando a prestare servizio presso il tribunale di assegnazione, siano temporaneamente assegnati ad altro tribunale spetta, oltre al rimborso spese, una indennità pari allo stipendio tabellare, proporzionata all'effettivo impegno. L'indennità esclude il trattamento di missione».

7.0.4

SCHIFANI, PASTORE

7.0.7 (Identico all'em. 7.0.4)

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È abrogato, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Capo III del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. I ricorsi straordinari proposti entro il termine di cui al comma 1, sono istruiti e decisi secondo le disposizioni vigenti alla data medesima».

7.0.200 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

2. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Stato.

3. Gli altri componenti, in numero complessivo di quindici, sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di servizio.

4. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

5. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

6. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè ricoprire cariche pubbliche».

8.8

SCHIFANI, PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Sostituire il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con i seguenti:

“Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato che lo presiede;

2) da 12 componenti effettivi, dei quali almeno 2 con qualifica non inferiore a Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, eletti tra i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato o i Tribunali amministrativi regionali in numero proporzionale ai rispettivi organici;

3) da 4 componenti supplenti, dei quali almeno uno con la qualifica di Consigliere, eletti tra i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato o i Tribunali amministrativi regionali, in numero proporzionale ai rispettivi organici.

All'elezione dei componenti partecipano i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifica e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto”».

8.10

SCHIFANI, PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - (*Composizione del Consiglio di Presidenza*). - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa

sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

- a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
- b) dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;
- c) dal presidente di Tribunale Amministrativo Regionale più anziano nella qualifica in servizio che non abbia esercitato la funzione di Consigliere di Stato;
- d) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
- e) da cinque magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;
- f) da quattro cittadini eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei loro componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati con vent'anni di esercizio professionale. Decorsi due mesi dall'iscrizione all'Ordine del Giorno delle Camere, nel caso che non provvedano, la nomina in via interinale è effettuata dai loro due Presidenti, sentiti i rispettivi uffici di presidenza:
- g) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera d);
- h) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti di componenti di cui alla lettera e).

2. All'elezione di due dei componenti di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonché di uno quelli di cui alle lettere e) e h) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i Tribunali Amministrativi Regionali, senza distinzione di categoria con voto personale, segreto e diretto. I restanti componenti sono eletti da un collegio unico di giudici amministrativi.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai Tribunali Amministrativi Regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I cittadini di cui alla lettera f) del comma 1 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I

membri di diritto di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 sono sostituiti, rispettivamente, in caso di assenza o di impedimento dal presidente di sezione del Consiglio di Stato o dal presidente di TAR in servizio che segue nell'ordine di anzianità.

7. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano di età tra i magistrati di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1. Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio di Presidenza si suddivide in due collegi composti di membri in pari numero, presieduti rispettivamente dai componenti di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 1 ai fini della nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato o di Tribunale Amministrativo Regionale.

10. In sede di prima applicazione del presente articolo, i componenti di cui alla lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1, entrano a far parte del Consiglio di Presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato si estingue alla scadenza del consiglio stesso».

8.2

BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (*Composizione del Consiglio di Presidenza*). – 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *b*);

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) e e) del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera d) non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

7. Il vice presidente, eletto dal Consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del Presidente».

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del Consiglio di Presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del Consiglio stesso».

8.2 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 2, è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio di presidenza ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, dura in carica tre anni ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) da quattro cittadini eletti dal Parlamento in seduta comune, tra i professori ordinari di materie giuridiche o tra gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

4) da otto magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui al n. 3);

6) da quattro magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplente dei componenti di cui al precedente n. 4)”.

2. L’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 4, è sostituito dal seguente:

“I componenti elettivi non sono immediatamente rieleggibili”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente comma *5-bis*:

“*5-bis.* I componenti indicati dal precedente n. 2 del comma 2 non possono esercitare attività incompatibile con le funzioni del Consiglio di Stato o dei Tribunali amministrativi regionali. Si applica nei loro confronti il disposto dell’articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni”.

4. L’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:

“I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi.

Il consiglio di presidenza elegge tra i componenti di cui al precedente n. 2 un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente se costui è assente o impedito”.

5. L’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 3, è sostituito dal seguente:

“Ciascun elettore può votare un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno due, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli”.

6. L’articolo 12 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

“Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno undici componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di cinque componenti presenti.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua presenza, dal vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti”.

7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge si procede, in sede di applicazione, al rinnovo del Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, in base alle norme della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificate dai precedenti commi, derogando al divieto di cui al comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge».

8.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Elezioni dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è sostituito dal seguente: “All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonché di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifiche e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto”».

8.9

SCHIFANI, PASTORE

8.11 (Identico all'em. 8.9)

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: «che lo presiede».

8.4

MARCHETTI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).

8.1

ROTELLI, PASTORE

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

8.5

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. Il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente fra i componenti scelti dai Presidenti delle due Camere».

8.6

MARCHETTI

Al comma 1, dopo il capoverso 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al Presidente del Consiglio di Stato».

8.7

MARCHETTI

Art. 9.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (2.1.51) nell'ambito del centro di responsabilità Segretariato generale».

9.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione ai Magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 per i Magistrati dell'ordine giudiziario)

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dei magistrati della Corte dei conti».

9.0.1

SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Applicazione della legge 4 maggio 1998, n. 133 ai magistrati amministrativi)

1. Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'articolo 7 della legge 4 maggio 1998, n. 133, si applicano anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le funzioni demandate dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia sono rispettivamente esercitate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9.0.2

SCHIFANI, PASTORE

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1999 e lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

10.1

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «milioni», inserire la seguente: «anni»; al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.2

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

324ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 314)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C02ª, 0005º)

Riferisce il senatore RUSSO che ricorda come lo schema di regolamento in esame trovi il suo fondamento normativo nella previsione di cui al comma 8 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che prevede l'emanazione di regolamenti delegificanti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 della citata legge n. 59. In particolare il punto 17 dell'allegato 1 fa riferimento ai procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Lo schema di regolamento in esame modifica la normativa vigente, prevedendo che l'acquisto della personalità giuridica consegua di diritto all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e stabilisce che tale registro venga istituito presso le prefetture e sia tenuto sotto la sorveglianza del prefetto. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 dello schema definiscono quindi il procedimento per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche in termini che, ad avviso del relatore, appaiono sostanzialmente condivisibili.

Peraltro, più in generale, rileva che nella sua attuale formulazione lo schema prevede, tra l'altro, all'articolo 11, l'abrogazione dell'articolo 12 del codice civile; tale abrogazione determinerebbe una difficoltà di carattere sistematico in quanto le persone giuridiche private non troverebbero più un riferimento diretto di carattere generale nel codice civile, al pari delle nozioni di «persona giuridica pubblica» e di «società». Sarebbe pertanto opportuno che il Governo verificasse se – nel rispetto della legge autorizzante e della generale previsione contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – sia possibile, anche alla luce del sistema generale della gerarchia delle fonti del diritto, modificare, anziché abrogare, il vigente articolo 12 del codice civile, spostando in esso la previsione di tenore generale contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 dello schema di regolamento all'esame.

Osserva poi che l'articolo 1 utilizza indifferentemente nei suoi diversi commi le espressioni «iscrizione nel registro delle persone giuridiche», «domanda per il riconoscimento di una persona giuridica», «autorizzazione all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche». Non appare pertanto sufficientemente chiaro se il provvedimento di riconoscimento della persona giuridica sia atto distinto dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e se l'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche sia atto distinto dal riconoscimento ovvero in esso contenuto. Si invita, pertanto, il Governo ad adottare una terminologia uniforme o a meglio chiarire le differenze esistenti fra le distinte fasi del procedimento di riconoscimento.

Nel comma 3 dell'articolo 1 dello schema si prevede poi che l'autorità prefettizia proceda, tra l'altro, ad una valutazione di adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo. Tale valutazione non trova nel sistema codicistico vigente alcun fondamento normativo espresso e per tale ragione l'inserimento testuale della previsione nel regolamento appare non opportuno, da un lato perchè non espressamente desumibile dalla legge autorizzante, dall'altro perchè ultroneo a causa delle considerazioni sopra riferite.

Infine nel comma 2 dell'articolo 8 dello schema di regolamento sarebbe preferibile indicare espressamente quali sono le disposizioni di attuazione del codice civile interessate, al fine di evitare previsioni di portata indeterminata, che come tali non trovano fondamento nella legge autorizzante.

Il senatore BERTONI, in merito alla considerazione del relatore secondo cui sarebbe opportuno che il Governo verificasse se sia possibile, anche alla luce del sistema generale della gerarchia delle fonti del diritto, modificare, anziché abrogare, il vigente articolo 12 del codice civile, ritiene improprio il riferimento al sistema della gerarchia delle fonti del diritto e ciò proprio a causa del fatto che ci si trova in presenza di un regolamento di delegificazione.

Ritiene poi, a differenza di quanto osservato dal relatore, che la valutazione di adeguatezza del patrimonio prevista dal comma 3 dell'articolo 1 dello schema di regolamento abbia un suo fondamento

normativo nel codice civile e nelle disposizioni di attuazione dello stesso e che quindi essa possa senz'altro essere mantenuta.

Il relatore RUSSO ritiene che le osservazioni svolte dal senatore Bertoni siano in realtà fondate e concorda in conclusione con esse.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo nei termini emersi dal dibattito.

SULL'ISTITUZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
(A007 000, C02^a, 0093^o)

Il senatore MACERATINI mette a disposizione della Commissione il testo in italiano – pubblicato da un quotidiano nazionale – dello statuto costitutivo della Corte penale internazionale permanente varato il 17 luglio scorso dalla Conferenza delle Nazioni Unite che si è riunita a Roma. Sottolinea l'importanza di questo evento che rappresenta un passo decisivo per la giustizia mondiale e del quale il Senato e, per le competenze svolte, la Commissione giustizia non possono non prendere piena e non formale conoscenza.

IN SEDE DELIBERANTE

(3006) VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 29 luglio 1998

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che il testo del disegno di legge in titolo è stato licenziato nella seduta del 14 luglio scorso in una nuova formulazione a seguito dell'esame in sede referente; successivamente il Presidente del Senato ha riassegnato il disegno di legge in titolo nella sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo approvato in sede referente.

Il presidente ZECCHINO, facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Cortelloni, relatore designato, dà lettura del parere favorevole reso dalla 1^a Commissione, la quale invita tuttavia la Commissione di merito a ricercare una soluzione normativa più appropriata riguardo all'articolo 1 del provvedimento in discussione, rispetto ad una formulazione che appare meramente riproduttiva degli attuali commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale.

Il senatore RUSSO osserva che il parere reso dalla 1ª Commissione richiama opportunamente l'attenzione sul testo proposto per l'articolo 1 del disegno di legge che riproduce senza modifiche i commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, rilevando peraltro che tali disposizioni sono state dichiarate illegittime, con la sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 26 settembre 1990, che ha rilevato al riguardo come l'asserita illegittimità derivasse da un eccesso di delega. Tuttavia l'esigenza di una modifica dell'articolo 1 gli appare opportuna e presenta, in tal senso, l'emendamento 1.1.

Il senatore VALENTINO, dopo aver ribadito che la sentenza della Corte costituzionale menzionata aveva – in particolare – dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel comma 1 dell'articolo 599 del codice di rito, fa presente di non vedere con sfavore l'emendamento.

Il Presidente RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono, quindi, parere favorevole.

Posti separatamente in votazione risultano poi approvati l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 nel testo modificato.

All'articolo 2 il senatore VALENTINO presenta ed illustra l'emendamento 2.1, che il senatore RUSSO ritiene condivisibile.

Con separate votazioni sono, poi, accolti l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo modificato.

La Commissione approva, quindi, senza modifiche l'articolo 3 ed il disegno di legge nel suo complesso, autorizzando il relatore a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3006**Art. 1.**

Al comma 1, al capoverso 4, dopo la parola: «La corte» inserire le altre: «, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1,» e dopo la parola: «consiglio» sostituire la parola: «anche», con la parola: «altresì».

1.1

RUSSO

Art. 2.

Al comma 1 sopprimere le parole: «concernenti la quantità della pena».

2.1

VALENTINO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

149^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gerardo Mombelli, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia: audizione del direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

(R048 000, C03^a, 0004^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 9 giugno 1998.

Dopo che il Vice Presidente SERVELLO ha porto il benvenuto all'ospite, il dottor Gerardo MOMBELLI illustra brevemente i problemi relativi all'informazione e alla comunicazione che, nel processo di integrazione europea, non ha ricevuto la dovuta attenzione per svariate ragioni. Solo recentemente si è avvertita la necessità del contatto con i *partners* sociali e i cittadini degli stati membri, soprattutto in occasione di scelte difficili e complesse che richiedevano una preparazione dell'opinione pubblica. Un'esigenza parallela è stata quella di colmare le lacune di conoscenza per l'utilizzo tempestivo e lo sfruttamento delle possibilità offerte dai fondi comunitari, ragione per la quale sono stati istituiti per iniziativa di associazioni private – quali le Camere di commercio o la Confindustria – gli «Eurosportelli» limitati peraltro all'informazione dei soggetti associati. Parallelamente, gestiti dagli Enti locali sono nati numerosi «*Info-points*» che hanno affiancato una più attiva promozione di campagne informative a livello nazionale.

In questo quadro si è collocata una iniziativa volta a creare un centro che mettesse a disposizione, razionalizzandola e classificandola, tutta

la documentazione necessaria agli operatori pubblici e ai cittadini, ipotizzandone il funzionamento attraverso i nuovi mezzi informatici che ne permetteranno la diffusione capillare in direzione di università, uffici pubblici, enti e istituzioni, fornendo testi in lingua italiana, programmi speciali, banche dati di accesso agevolato. A questo scopo era volto il disegno di legge presentato al Senato per ottenere i fondi necessari alla trasformazione dell'ANIDE, associazione che appare adatta a svolgere questo ruolo data l'esperienza già acquisita nel lavoro finora svolto in collegamento con l'ufficio delle Comunità europee di Roma.

Il presidente SERVELLO chiede all'ospite alcune considerazioni per spiegare le cause dei ritardi, più volte segnalati, con cui lo Stato italiano e le regioni perdono le possibilità offerte dai fondi europei, comparando anche quello che avviene negli Stati europei vicini. Inoltre si domanda come si possano più efficacemente diffondere alle piccole aziende le informazioni necessarie all'aggancio dei programmi europei.

La senatrice SQUARCIALUPI richiama l'attenzione sulla questione non risolta della complicazione della terminologia utilizzata nei documenti europei e della necessità di una semplificazione espressiva. Inoltre chiede una valutazione sulla necessità di personalizzare le cariche istituzionali europee, fornendo oltre all'informazione anche un volto dei responsabili. Quanto all'ANIDE si dichiara piuttosto delusa dal carattere centralistico che essa rivestirebbe, ritenendola forse anche un pò superata dai tempi e dalle necessità.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, richiamandosi al noto ritardo dell'Italia all'accesso ai fondi comunitari, a causa dell'arretratezza delle cultura amministrativa, chiede se questa nuova iniziativa potrebbe aiutare il superamento del divario con il resto d'Europa.

La senatrice DE ZULUETA, partendo dalla constatazione della mancanza di collegamenti fra i servizi informativi europei, segnala la difficoltà di risolvere questo problema che, alla luce delle nuove tecnologie e delle reti già esistenti sul territorio nazionale, avrà bisogno soprattutto di un'ottima organizzazione che possa sfruttare l'esistente. Quanto al disegno di legge che riguarda l'ANIDE, le norme si presentano ormai superate e senz'altro nel prenderlo in esame andrà fortemente emendato soprattutto per quanto riguarda la struttura giuridica.

Il senatore VOLCIC concorda con l'esigenza di aggiornare il testo del disegno di legge e segnala che in un paese come la Spagna è stata messa in piede un'organizzazione informativa della Pubblica Amministrazione tale da permettere di sfruttare il cento per cento delle opportunità europee.

Il senatore BASINI, vista l'arretratezza che affligge l'Italia in materia di informazione e di opportunità perdute, ritiene che istituire un centro come l'ANIDE possa comunque essere utile.

Il dottor MOMBELLI completa brevemente la storia dei centri di documentazione esistenti, sulla cui esperienza si potrà senz'altro costruire un nuovo punto di snodo e di riorganizzazione delle reti informative. Alle domande ricorrenti sulle ragioni dei ritardi italiani, le risposte non sono sempre univoche anche se si possono richiamare quattro ordini di problemi: in primo luogo la complessa articolazione di competenze della pubblica amministrazione italiana fra centro e periferia, inoltre le lacune delle progettazioni che mancano spesso degli elementi richiesti dalla prassi o dalle norme comunitarie, come pure i ritardi nel monitoraggio data la carenza dell'attrezzatura delle amministrazioni, nonché i collaudi finali eccessivamente complessi della normativa interna.

Per quanto riguarda l'attività svolta fino ad oggi dall'ANIDE, osserva che essa funziona già come piccolo centro di documentazione sui testi fondamentali europei, che è finanziata con un modesto contributo annuale da parte della Rappresentanza in Italia della UE e che ha svolto un lavoro di riflessione e di studio per la creazione del futuro centro di documentazione da istituire.

Rileva che gli «Eurosportelli» sono utilizzati limitatamente dai propri iscritti e non si possono configurare come un servizio al pubblico: anche questa esperienza comunque presenta risultati variegati, tra alcuni che funzionano perfettamente ed altri molto meno, con inevitabili ricadute sulle aziende della zona.

Rispondendo alla senatrice Squarcialupi, concorda sull'esistenza di un problema terminologico, rilevando che nel caso europeo esso è ancor più complicato dalla presenza di numerose lingue e di tradizioni giuridiche diverse, e in nessun paese è stato ancora impostata una soluzione accettabile, anzi, con l'allargamento si rischia di aggravarla. Quanto all'iniziativa di dare un volto alle cariche europee osserva che essa, senza modificare i trattati, potrà avere un notevole impatto in termini di trasparenza democratica e partecipazione dei cittadini.

Concorda con le critiche alla cultura amministrativa italiana, comparandola soprattutto a quella inglese, che sta poco a poco soppiantando il sistema francese su cui sin dall'inizio gli uffici amministrativi della Comunità europea si organizzarono.

Infine, per quanto riguarda l'ANIDE, osserva che gli aspetti centralistici sono solo apparenti, in quanto si tratterebbe di un soggetto che costituirebbe il punto di raccordo e di snodo delle attività di semplificazione degli atti. Essa era nata come associazione privata, finalizzata a rendere più consapevoli gli interessati circa le opportunità di creare un centro che aumentasse il grado di cultura europea contribuendo alla diffusione della conoscenza.

Il presidente SERVELLO ringrazia l'ospite e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

147ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3421) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, nel rispondere ai quesiti sollevati dal relatore e dal senatore Vegas, precisa che in sede di Conferenza Stato-Regioni il disegno di legge è stato valutato positivamente. Concorda poi con l'opportunità segnalata dal relatore di posticipare il termine per il versamento delle eccedenze, anche se valutazioni di ordine tecnico ne richiederebbero la fissazione non oltre il 15 ottobre. Precisa, peraltro, che l'ammontare complessivo del rimborso previsto nel disegno di legge, che riguarda il consuntivo per il 1996 e una stima per il 1997, è pari a circa 620 miliardi di lire; per la copertura dell'onere era stato previsto uno specifico accantonamento in tabella A della legge finanziaria per il 1998, in parte successivamente utilizzato per altre finalità. La insufficiente disponibilità di risorse non consente di trasferire alle regioni l'intero importo dovuto e richiederà, a conguaglio della rimanente quota per il 1997, l'inserimento di una specifica finalizzazione nel disegno di legge finanziaria per il 1999. In relazione alla capacità di autofinanziamento, conferma che l'introduzione dell'IRAP dovrebbe consentire comunque alle regioni di avere adeguati margini di disponibilità.

Il relatore DE MARTINO Guido ritiene opportuno che sia precisato nel disegno di legge che le somme erogate costituiscono un acconto del complessivo importo dovuto.

Il senatore VEGAS condivide le osservazioni del relatore sull'esigenza di esplicitare che l'importo erogato per il 1997 non esaurisce completamente i rapporti tra Stato e regioni, ritenendo, peraltro, che sia necessario trovare una formula alternativa al mero rinvio programmatico alla legge finanziaria per il 1999. Esprime, infine, la propria contrarietà sul comma 3, che esclude forme di recupero perequativo per le regioni a decorrere dal 1999.

Il presidente MORANDO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 14 di Mercoledì 16 settembre.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MACCIOTTA, soffermandosi sull'articolo 1 del disegno di legge, precisa che le modifiche di cui ai commi 3 e 4, ampiamente concordate con enti locali e regioni, estendono alla contabilità di tali enti una riforma i cui criteri sono ormai consolidati dalla avanzata sperimentazione sul bilancio dello Stato. Si sofferma, successivamente, sulle disposizioni di cui all'articolo 2, derivanti da un'esigenza di ridefinizione del contenuto specifico delle tabelle della legge finanziaria. Per quanto riguarda la tabella C, si vuole prevedere una struttura che riguardi esclusivamente le spese permanenti, composta da due sezioni, per la parte corrente e per quella in conto capitale. A titolo di esempio, dovrebbe risultare esclusa dalla tabella C la legge per la ricostruzione dopo il terremoto dell'Umbria e delle Marche, che evidentemente non costituisce una spesa permanente.

La legislazione vigente consente il rifinanziamento di leggi di cui non si intende modificare l'impianto normativo limitatamente ad un anno; la necessità di consentire una programmazione finanziaria per più anni, sempre senza modificare l'impianto normativo della originaria autorizzazione di spesa – come ad esempio il finanziamento del Fondo per le aree depresse o della legge per i trasporti rapidi di massa – è alla base dell'ulteriore proposta di modifica relativa alla tabella D della legge

finanziaria; poichè occorre evitare che le richieste di rifinanziamento pluriennale si moltiplichino, è stato previsto che la dimensione pluriennale sia possibile solo in caso di esplicito rinvio presente nella legge sostanziale. Dopo aver precisato che l'intervento sulla tabella E, di defianziamento, deriva da esigenze di simmetria, concorda con le osservazioni del relatore sull'improprietà del rinvio alla tabella E di cui al comma 4; non si deve infatti escludere la possibilità di defianziare leggi non contenute nell'elenco che dovrebbe essere inserito nel disegno di legge collegato, anche se, a suo avviso, non appare necessaria, per ottenere tale chiarimento, la modifica del testo approvato dalla Camera.

Il senatore VEGAS, dopo aver precisato che a suo avviso il riferimento alla tabella E di cui al comma 4 dovrebbe essere soppresso, sottolinea che già in sede di esame del disegno di legge delega per la riforma del bilancio, la propria parte politica aveva manifestato una esplicita preferenza per un'impostazione del bilancio per funzioni-obiettivo, in contrapposizione con la soluzione poi adottata, di un bilancio per centri di costo; le osservazioni della Corte dei conti e della Commissione bicamerale per il parere sulla riforma hanno portato il Governo a modificare l'impostazione originaria. Rileva, quindi, che sarebbe stato più semplice perseguire sin dall'inizio tale linea piuttosto che effettuare correzioni in un momento successivo. Osserva, inoltre, che potrebbero essere introdotte nel disegno di legge in esame ulteriori modifiche alla legislazione contabile, come ad esempio la unificazione dei termini di presentazione per i disegni di legge di bilancio e finanziaria. Dopo aver precisato che la delega di cui al comma 3 richiederebbe una più puntuale definizione dei contenuti, sottolinea che il comma 4 limita fortemente l'autonomia delle regioni nella definizione delle proprie regole di contabilità e nella gestione dei bilanci. A tale riguardo, un riscontro ulteriore rispetto al patto di stabilità interno citato dal relatore, potrebbe derivare dalla istituzione, nello stesso disegno di legge, di un bilancio consolidato di tutti gli enti del settore pubblico.

In relazione all'articolo 2, osserva che le esigenze di maggiore chiarezza richiamate dal rappresentante del Governo per motivare le modifiche proposte non sembrano soddisfatte dalla formulazione approvata dalla Camera che non migliora la trasparenza dei documenti di bilancio. Le modifiche relative alla tabella C, comportando la trasformazione di autorizzazioni di spesa pluriennale in finanziamenti di singole annualità, non appaiono auspicabili soprattutto in relazione alle spese in conto capitale. Le modifiche relative alle tabelle D ed E, consentendo il rifinanziamento e il defianziamento pluriennale, possono alterare le competenze delle Commissioni parlamentari e, soprattutto nel caso della tabella E, sarebbe preferibile comunque intervenire direttamente sulla legislazione sostanziale. Per ciò che concerne il comma 4, dopo aver rilevato l'improprio riferimento alla «prima applicazione», osserva che la disposizione introduce lo «scavalco» tra disegni di legge di bilancio, finanziaria e collegato. In tal modo, peraltro, il Parlamento avrà maggiori difficoltà nella comprensione dei documenti contabili e, conseguentemente, si manifesterà – a causa delle difficoltà indicate – una limitazio-

ne ulteriore della facoltà emendativa. Se il Governo ha l'obiettivo di rendere completamente inemendabili i documenti di bilancio, dovrebbe affermarlo esplicitamente e non agire attraverso l'introduzione di inutili complicazioni. Nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti al testo del disegno di legge, ribadisce che la ricerca di una maggiore trasparenza deve passare attraverso la semplificazione degli strumenti e delle procedure e che il disegno di legge in esame non contiene in tal senso soluzioni condivisibili. Auspica, quindi, una riflessione sulla ipotesi di introdurre termini di scadenza alla legislazione di spesa, dopo i quali l'eventuale rifinanziamento deve essere nuovamente deliberato e confermato.

Il presidente MORANDO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 14 di Mercoledì 16 settembre.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

225^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali*

(Seguito della discussione e rimessione alla sede referente)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore MARRI presenta, a nome del prescritto numero di senatori, la richiesta di rimessione del provvedimento in titolo alla sede referente, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Ciò, vista l'intransigenza della maggioranza e del Governo nei confronti delle proposte migliorative presentate dall'opposizione.

Il PRESIDENTE prende atto di tale comunicazione e informa che l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali*

(Esame)

Il relatore MASULLO esprime profondo rammarico per la decisione assunta dall'opposizione di chiedere la rimessione alla sede plenaria del provvedimento in titolo. A suo giudizio, il dibattito si era infatti finora svolto con grande serenità, nell'ambito di una normale dialettica

parlamentare. La decisione di rimettere l'esame del provvedimento all'Assemblea comporterà ora gravi ritardi al progetto riformatore sotteso al disegno di legge, con innegabile nocimento delle possibilità di sviluppo del patrimonio culturale nazionale.

Anche il sottosegretario LA VOLPE esprime il proprio disagio e la propria sorpresa nei confronti di una decisione assunta in modo del tutto inaspettato, a seguito di una discussione nel corso della quale non si erano manifestate a suo giudizio divergenze eclatanti. La circostanza che la richiesta di rimessione alla sede referente sia firmata – oltre che dal prescritto numero di componenti la Commissione – anche dal presidente del Gruppo Alleanza Nazionale testimonia d'altronde una scelta politica evidentemente più ampia, della quale il Governo non può che prendere atto.

Il senatore MARRI, riprendendo brevemente la parola, precisa che il presidente Maceratini ha aggiunto la propria firma alla richiesta di rimessione alla sede referente solo perchè a ciò da lui stesso sollecitato, nella convinzione che essa fosse indispensabile ai fini della presentazione. La sua firma non riveste pertanto alcun carattere politico, tanto più che la richiesta è stata avanzata esclusivamente in connessione alla mancata approvazione delle costruttive proposte emendative presentate dall'opposizione.

Ha infine la parola il senatore BISCARDI, il quale sollecita il prosieguo dell'esame in sede referente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera pertanto di dar per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede deliberante e di procedere con l'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 5.1, volto a sopprimere i commi 1 e 2. Tali commi, ricorda, recano infatti norme abrogative della legge n. 352 del 1997 nonostante che l'articolo 1 della stessa legge deleghi il Governo a redigere un testo unico delle norme sui beni culturali nell'ambito del quale si dovrà altresì procedere alla abrogazione delle norme incompatibili. Ritiene pertanto inopportuno anticipare fin d'ora una parte delle abrogazioni, tanto più che esse riguardano norme rilevanti in materia di programmazione delle attività culturali ivi comprese quelle degli enti locali, che dovranno essere valutate in un'ottica complessiva nell'ambito del lavoro di redazione del testo unico.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 5.5.

Il senatore BISCARDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.2.

In assenza del proponente, il senatore MARRI fa propri gli emendamenti 5.3 e 5.4, dandoli per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il relatore MASULLO esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, ricordando che esso è volto a sopprimere norme approvate in attuazione di un impegno assunto dal Governo nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge poi divenuto la legge n. 352 del 1997, sulla base di un ordine del giorno delle opposizioni. Quanto al testo unico, egli rammenta che il termine per la sua emanazione non è ancora scaduto e che l'anticipazione di alcune norme abrogative non si pone in alcun modo in contrasto con la sua stesura. Egli invita poi il presentatore a ritirare l'emendamento 5.5, esprime parere favorevole sul 5.2, nonché parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il sottosegretario LA VOLPE si conforma ai pareri resi dal relatore.

Si passa alle votazioni.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 5.5.

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 5.1, accoglie il 5.2, respinge il 5.3 e il 5.4 ed accoglie l'articolo 5 come emendato.

Il senatore GIARETTA illustra poi l'emendamento 5.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, al fine di assicurare un contributo pari a 2,7 miliardi per il Museo della storia della medicina di Padova. A tale proposito, egli ricorda che si tratta dell'attuazione di una finalizzazione presente nella legge finanziaria di quest'anno, che riconosce il giusto rilievo ad una iniziativa di grande importanza scientifica.

Su tale emendamento il RELATORE esprime parere favorevole, attesa l'indiscussa importanza del Museo e l'innegabile esigenza di sostenerlo finanziariamente, tanto più che è disponibile nella legge finanziaria una specifica riserva di fondi.

Previo parere favorevole del sottosegretario LA VOLPE, l'emendamento 5.0.1 è quindi posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario LA VOLPE illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il relatore MASULLO illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5, volti a stimolare lo sviluppo di una adeguata politica culturale in settori caratterizzati da una ricaduta non solo interna ma anche internazionale. Esprime nel contempo parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il sottosegretario LA VOLPE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5.

Il senatore MARRI annuncia la propria astensione su tutti gli emendamenti all'articolo 6, osservando che – oltre a quelle sostenute dalle proposte emendative presentate – esistono molte altre iniziative altrettanto degne di contributo che appare inopportuno discriminare.

Il senatore MELE dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti attesa l'importanza delle iniziative da essi sostenute. Esprime tuttavia forti riserve, condividendo in pieno il rilievo relativo all'esistenza di numerose altre iniziative altrettanto degne di contributo. Ciò, tanto più in considerazione di altri provvedimenti all'esame della Commissione – quali il disegno di legge n. 2619 di disciplina dell'attività musicale e il disegno di legge n. 3136 recante contributi al teatro Carlo Felice di Genova e all'accademia S. Cecilia di Roma – per i quali si fatica non poco a trovare adeguati finanziamenti.

La senatrice MANIERI esprime a sua volta forti perplessità. Nella sua veste di relatrice alla Commissione sul disegno di legge n. 2619 non può non rilevare infatti come gli emendamenti mettano a rischio il sistema di programmazione triennale proposto dal Governo con il suddetto disegno di legge, distribuendo contributi «a pioggia» al di fuori di qualunque organica programmazione. Come già ricordato, a ciò si aggiungono altri provvedimenti all'esame della Commissione, che hanno suscitato le reazioni dei responsabili delle istituzioni locali di Venezia, Firenze, Trieste, Pesaro. Nè può essere sottaciuto il fatto che tutti questi finanziamenti particolari sono destinati ad istituzioni situate al Centro-Nord del Paese. Preannuncia conseguentemente il proprio voto contrario su tutti gli emendamenti in questione.

Il sottosegretario LA VOLPE prende atto delle critiche manifestate. Invita tuttavia a distinguere la diversa condizione in cui si trovano gli enti di tradizione, finanziati attraverso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), ovvero altri provvedimenti di settore, e le istituzioni più recenti, che sono peraltro già state destinatarie di finanziamenti pubblici. Il Governo ribadisce pertanto pieno sostegno alle proposte del relatore, delle quali coglie l'intento di assicurare stabilità e continuità ad istituzioni di grande valore.

Il senatore MONTICONE annuncia a sua volta il proprio voto favorevole associandosi tuttavia alle perplessità espresse dal senatore Mele. Manifesta poi l'auspicio che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 2619 e abbinati, di riforma delle attività musicali, possa proseguire i propri lavori con la dovuta serenità evitando, per il futuro, una politica musicale attenta solo alle iniziative più grandi.

Prende infine la parola il relatore MASULLO, a giudizio del quale l'obiettivo principale del disegno di legge n. 2619, rappresentato dalla

messa a regime del sostegno alle istituzioni musicali, non viene contraddetto dagli emendamenti da lui presentati, che riguardano iniziative di nascita recente, non ancora stabilizzate in una cornice organica di flussi finanziari, le quali – se abbandonate ora – non avrebbero i mezzi per sopravvivere, nonostante il loro grande rilievo nazionale ed internazionale.

Si passa quindi alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, nonché l'articolo 6 come emendato.

Il PRESIDENTE avverte poi che sono stati presentati alcuni emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 6. In particolare, due di questi (6.0.1 e 6.0.2) sono volti ad assicurare i fondi per la prosecuzione e il completamento dei lavori di ricostruzione e restauro della cattedrale di Noto. A tale medesima finalità è volto peraltro anche l'emendamento 7.0.2 (nuovo testo), presentato come aggiuntivo dopo l'articolo 7. Invita pertanto i presentatori a riflettere sulla opportunità di giungere ad un testo comune.

Il senatore CORTIANA dichiara di aggiungere la propria firma al 6.0.1.

Il senatore MARRI insiste per la votazione dell'emendamento 6.0.2, che si distingue dal 6.0.1 per la presenza del comma 2, recante una norma a suo giudizio imprescindibile.

Il RELATORE si esprime a favore del 6.0.1, identico peraltro nella sostanza al 7.0.2 (nuovo testo), mentre si esprime in senso contrario al comma 2 del 6.0.2, dal momento che la norma in esso contenuta è tecnicamente inapplicabile.

Il senatore OCCHIPINTI invita la Commissione ad approvare il 6.0.1, atteso che esso rappresenta l'indispensabile strumento legislativo per l'attuazione di una posta di bilancio già inserita nella legge finanziaria di quest'anno. Quanto alla formulazione tecnica, egli ritiene che il 6.0.1 sia più semplice del 6.0.2 e, al tempo stesso, perfettamente esauriente.

Il senatore MELE aggiunge la propria firma al 6.0.1.

Poichè il senatore MARRI dichiara di non ritirare l'emendamento 6.0.2, insistendo al contrario per la sua votazione, il PRESIDENTE fa presente che l'unico strumento procedurale per sollecitare una votazione della Commissione sul comma 2 dell'emendamento 6.0.2 è quello di trasformarlo in subemendamento al 6.0.1; in caso contrario, l'eventuale accoglimento di quest'ultimo precluderebbe infatti l'intero emendamento 6.0.2.

Il senatore MARRI accoglie l'invito del Presidente e trasforma il comma 2 dell'emendamento 6.0.2 nel subemendamento 6.0.1/1 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 6.0.1, identico alla restante parte del 6.0.2 ed analogo al 7.0.2 (nuovo testo), che risultano quindi assorbiti.

Si passa all'esame degli altri emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 6.

Il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 6.0.3.

Il sottosegretario LA VOLPE illustra l'emendamento 6.0.4, modificandolo secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto come modificato.

Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 6.0.5 che, previo parere favorevole del sottosegretario LA VOLPE e dichiarazione di astensione del senatore MARRI, è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 7.1, volto a ridurre la durata in carica del comitato incaricato dei lavori di consolidamento della Torre di Pisa.

Su tale emendamento il RELATORE esprime parere contrario, ritenendo più opportuno che il relativo finanziamento sia utilizzato in un arco temporale più ampio.

Il sottosegretario LA VOLPE si associa al parere del relatore.

Si passa alle votazioni.

In assenza del proponente, l'emendamento 7.2 è dichiarato decaduto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 ed accoglie l'articolo 7.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 7.0.1, volto ad introdurre un articolo dopo l'articolo 7, relativo alla Fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, ricordando che il Governo ha già accolto un ordine del giorno in tal senso.

In considerazione dell'impegno assunto dal Governo, il RELATORE esprime su di esso parere favorevole.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere di nulla osta sull'emendamento all'accoglimento dell'emendamento 9.1, che ne reca la copertura finanziaria.

Previo parere favorevole del sottosegretario LA VOLPE, l'emendamento 7.0.1 è quindi posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.0.2 (nuovo testo) è stato assorbito dalla votazione sull'emendamento 6.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario LA VOLPE illustra l'emendamento 8.3, soppressivo dell'articolo, ricordando che la norma sui lavori socialmente utili è già contenuta in un decreto-legge recentemente convertito dal Parlamento.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 8.1, volto a tenere nella debita considerazione le esigenze occupazionali dei laureati in beni culturali.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il RELATORE esprime parere favorevole sia sull'8.3 (identico all'8.2) che sull'8.1.

Il sottosegretario LA VOLPE si esprime in senso contrario all'emendamento 8.1.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione la Commissione accoglie l'emendamento 8.3 (identico all'8.2), con conseguente preclusione dell'8.1.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE fa presente che l'articolo 9 risulta già modificato a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti che comportavano modifiche alle norme di copertura finanziaria. Resta ora da esaminare, prosegue, il 9.1, recante la copertura finanziaria dell'emendamento 7.0.1, precedentemente accolto dalla Commissione.

L'emendamento 9.1 è quindi posto ai voti ed accolto senza discussione, così come, con separata votazione, l'articolo 9 come emendato.

Conclusa la votazione degli articoli di cui consta il provvedimento, si passa alla votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore MARRI annuncia la propria astensione ritenendo il testo – quale modificato dalla Commissione – insufficiente rispetto alle esigenze di tutela dei beni culturali.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Masullo a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo ad apportarvi le correzioni formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3167**Art. 5.**

Sopprimere i commi 1 e 2.

5.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, capoverso 8, secondo periodo, dopo le parole: «accompagnato da una» inserire la seguente: «sintetica».

5.5

RESCAGLIO

Sostituire il comma 3. con il seguente:

«3. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni annui a decorrere dal 1998. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997».

5.2

BISCARDI

Al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e».

5.3

ASCIUTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

5.4

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo per il Museo della storia della medicina di Padova)

1. È autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1998 come contributo all'amministrazione provinciale di Padova per la realizzazio-

ne, d'intesa con l'Università degli studi di Padova, del «Museo della storia della medicina di Padova».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.1

GIARETTA, MONTICONE, RESCAGLIO, TONIOLLI

Art. 6.

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° dicembre 1997, n. 420, è stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000» con le seguenti: «5 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 21 miliardi e 250 milioni nel 2000».

6.1

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-ter. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell'anno 2000».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000» con le seguenti: «7 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 23 miliardi e 250 milioni nel 2000».

6.2

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-quater. A decorrere dal 1999 è autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato alla Fondazione Festival di Ferrara».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000» con le seguenti: «3 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 19 miliardi e 250 milioni nel 2000».

6.3

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-quinquies. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Società di cultura “La Biennale di Venezia”».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000» con le seguenti: «6 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 22 miliardi e 250 milioni nel 2000».

6.4

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-sexies. È autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Ravenna Manifestazioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000» con le seguenti: «3 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 19 miliardi e 250 milioni nel 2000».

6.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ricostruzione e restauro della Cattedrale di Noto)

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni di ricostruzione e restauro della Cattedrale di San Nicolò in Noto, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.1 OCCHIPINTI, LO CURZIO, ASCIUTTI, MARRI, BEVILACQUA, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, PAGANO, MONTICONE, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ricostruzione e restauro della Cattedrale di Noto)

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica di Noto, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede, nel rispetto delle norme del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, a disporre gli atti di accredito relativi alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2 MARRI, BEVILACQUA, PACE, OCCHIPINTI, BRIGNONE, MONTICONE, LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ricostruzione della Chiesa della Madonna degli angeli di Cuneo)

1. Al fine di garantire la ricostruzione della cupola della Chiesa della Madonna degli angeli di Cuneo, di proprietà del comune, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede a disporre gli atti di accredito relativi alla spesa di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3 BRIGNONE, MONTICONE, MARRI, RESCAGLIO, LOMBARDI
SATRIANI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(.....)

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203, i soprintendenti sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12,6 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di lire 13,422 miliardi nel 1998, lire 3,098 miliardi nel 199 e lire 6,895 miliardi nel 2000».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «pari complessivamente a lire 35 miliardi nel 1998, 35 miliardi e 850 milioni nel 1999 e 35 miliardi nel 2000» con le seguenti: «pari complessivamente a lire 48 miliardi e 422 milioni nel 1998, 50 miliardi e 948 milioni nel 1999 e 54 miliardi e 495 milioni nel 2000».

6.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 1 giugno 1939, n. 1089)

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“3. Può essere autorizzata l'uscita temporanea per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati:

a) delle cose costituenti il mobilio privato degli agenti diplomatici o consolari e dei funzionari che si rechino all'estero per servizio;

b) dei cittadini italiani chiamati a ricoprire, presso istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportino il loro trasferimento all'estero per periodi determinati.

3-bis. È comunque autorizzata l'uscita delle cose da sottoporre all'analisi, indagini e interventi di conservazione e restauro che debbano essere necessariamente effettuati all'estero, nonché delle cose costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero.

3-ter. Il prestito di beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni in favore di istituzioni culturali straniere è autorizzato a condizioni di reciprocità nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Le condizioni e la durata del prestito sono definite con apposite convenzioni”».

6.0.5

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

7.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390)

1. La fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, per la sua rilevanza culturale, è inclusa fra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000».

7.0.1

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ricostruzione della Cattedrale di Noto)

1. È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni quale contributo per le spese di ricostruzione della Cattedrale di San Nicolò di Noto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.2 (Nuovo testo)

SCIVOLETTO, PAGANO, BISCARDI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «31 miliardi e 250 milioni nel 1998» con le seguenti: «5 miliardi e 250 milioni nel 1998».

8.3

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

8.2

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «privilegiando l'assunzione di laureati in beni culturali attualmente disoccupati».

8.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Art. 9.

Conseguentemente all'emendamento 7.0.1, al comma 2, dopo le parole «dell'articolo 6, comma 1,», inserire le seguenti: «dell'articolo 7-bis,» e sostituire le parole: «pari complessivamente a lire 31 miliardi e 250 milioni nel 1998, 2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000» con le seguenti: «pari complessivamente a lire 31 miliardi e 300 milioni nel 1998, a lire 2 miliardi e 300 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 300 milioni nel 2000».

9.1

DE LUCA Michele

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

179ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TURINI

indi del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CARPI risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-01606 e 3-01233, in considerazione dello stretto legame fra i problemi da esse rispettivamente affrontati e della valutazione complessiva che il Governo intende effettuare al riguardo.

L'interrogazione 3-01606 affronta il delicato problema dell'impianto di cogenerazione del Casone di Scarlino, per il quale il Ministero dell'industria ha autorizzato un periodo di sperimentazione di diciotto mesi. Premesso che il provvedimento di autorizzazione del suddetto Ministero riguarda esclusivamente il problema delle immissioni e che esso è stato adottato in stretta attinenza alla procedura prevista dalla legge e dopo aver sentito tutte le amministrazioni interessate, il Sottosegretario prende atto che si è determinata al riguardo una forte e maggioritaria opposizione all'impianto da parte delle amministrazioni locali, che pure hanno rilasciato le prescritte autorizzazioni; un'opposizione che - a suo modo di vedere - trova delle giustificazioni obiettive nella particolare vocazione turistica di quel territorio.

Il problema in esame si ricollega poi - parimenti a quello oggetto dell'interrogazione 3-01233 - alla presenza dell'Eni nell'area interessata, sia in relazione al citato cogeneratore, sia in rapporto ai problemi di risanamento dei siti minerari dismessi. Il rappresentante del Governo si sofferma quindi, dettagliatamente, sulle singole fasi che hanno contrassegnato la procedura relativa all'impianto del Casone di Scarlino: dopo che il Ministero dell'industria aveva constatato l'esistenza di un proble-

ma relativamente ai combustibili utilizzati, a seguito di un'apposita riunione con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, si perveniva alla sospensione della sperimentazione e alla realizzazione di ispezioni atte a verificare la congruità dei combustibili rispetto alle prescrizioni, con risultati rassicuranti. È solo a seguito di tali ispezioni che si provvedeva, quindi, alla riapertura della sperimentazione in corso. Nel frattempo, però, un atto di indirizzo votato all'unanimità dalla X Commissione della Camera dei deputati ha evidenziato la contrarietà delle forze politiche al cogeneratore. Al riguardo, dopo aver rilevato che è compito del Parlamento modificare le leggi che si ritengono non più adeguate, ma non gli compete, invece, di imporre la trasgressione di quelle vigenti, fa notare come nessuno abbia messo in discussione i pareri favorevoli espressi dai Ministeri della sanità e dell'ambiente e come le amministrazioni locali, d'altra parte, abbiano manifestato il loro consenso all'iniziativa. Sebbene l'intervento della Regione sia, a norma di legge, meramente consultivo, il Governo, ritenendo che andrebbe riconosciuto alle istituzioni locali in relazione al procedimento in esame un ruolo più incisivo, ha sempre ritenuto decisivo il parere regionale che, nel caso di specie, è stato positivo. La società, d'altronde, nel febbraio di quest'anno, dichiarava di accogliere tutte le richieste della Regione e, nel successivo mese di maggio, trasmetteva il verbale di accordo della stessa.

Stando così le cose, il Governo deve prendere atto di tre dati fondamentali: innanzitutto l'azienda non si è sottratta ai controlli e una revoca dell'autorizzazione rappresenterebbe, pertanto, una prevaricazione; in secondo luogo, l'*iter* burocratico si è svolto in maniera corretta, sia sul piano formale che su quello sostanziale, e, quindi, l'autorizzazione non poteva essere negata sulla base della normativa vigente; in terzo luogo esiste a livello locale un forte e maggioritario dissenso. Il problema è da considerarsi, quindi, di natura politica.

Passando più dettagliatamente a rispondere all'interrogazione 3-01233, riferita all'impianto chimico per la realizzazione del biossido di titanio in comune di Scarlino, località Casone, il Sottosegretario precisa, innanzitutto, come la società cui si fa riferimento non sia mai appartenuta al Gruppo Eni, e come sia comunque difficile per il Governo esercitare pressioni su una impresa privata. La vicenda è comunque singolare e coinvolge il processo di lavorazione che caratterizza l'impianto: per la produzione del biossido di titanio, infatti, viene ancora utilizzato l'acido solforico estratto dalla pirite, da cui originano i cosiddetti «fanghi rossi», mentre oggi viene comunemente usato lo zolfo di recupero, ed è quindi venuto meno l'interesse economico all'uso di quelle miniere. La società Solmine, d'altra parte, sta provvedendo al recupero ambientale molto lentamente, anche a causa di contrasti interni all'azienda.

Il Sottosegretario effettua quindi una valutazione complessiva delle problematiche che si pongono sul territorio prospiciente al golfo di Follonica, che registra: la presenza di un impianto di cogenerazione in fase di avvio e provvisto di tutte le autorizzazioni necessarie; la contestuale presenza di un'azienda produttrice di biossido di titanio e corrispondentemente di un impianto per la produzione di acido solforico con forti ricadute ambientali; la presenza, infine, nell'entroterra di una serie di mi-

niere abbandonate in stato di degrado e per le quali occorrerà attivare gli interventi previsti dalla legge n. 221 del 1990. Alla luce di questa situazione, e tenuto conto anche dell'atto di indirizzo approvato dalla Camera dei deputati, egli ritiene che sia necessario aprire, fin dal prossimo mese di settembre, un apposito tavolo di confronto cui partecipino il Governo, la Regione, la Provincia, i Comuni interessati, la Solmar e l'Eni per effettuare una valutazione complessiva di tutti i problemi, con l'intento di contemperare il rispetto del territorio e la volontà delle popolazioni con la salvaguardia dei diritti acquisiti. Solo in quella sede, infatti, si potrà pervenire al tipo di risposta prettamente politica che richiedono le questioni sollevate dagli interroganti.

Il senatore TURINI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita all'interrogazione 3-01606, apprezzando, in particolare, il suggerimento e l'impegno formulati dal Sottosegretario a conclusione del suo intervento. È apparsa, poi, chiara la consapevolezza del Governo circa il danno ad un territorio ad elevata vocazione turistica, derivante dal complesso delle situazioni denunciate nell'interrogazione. Egli non può esimersi, però, dallo stigmatizzare l'atteggiamento dell'Eni, che minaccia l'espulsione di circa 60 dipendenti qualora non si realizzasse l'impianto di cogenerazione, e che viene meno all'obbligo di ripristino ambientale che gli compete.

L'interrogante denuncia, poi, con forza la scelta del golfo di Follonica per la realizzazione del cogeneratore, da ritenersi negativa anche alla luce della distanza dai luoghi di produzione dei rifiuti – si riferisce all'area di Prato – con negative conseguenze anche sul traffico, in mancanza di una rete stradale rispondente alle esigenze. Rileva, quindi, l'incoerenza di una forza politica come quella dei Verdi che, dopo avere manifestato il proprio assenso tramite il Ministero dell'ambiente, in sede locale assume posizioni di netta contrapposizione. Le autorità locali tendono a scaricare le responsabilità sul Governo e quest'ultimo, d'altra parte, le rimanda ad esse: egli non vorrebbe, quindi, che in tale contesto a pagare fossero le popolazioni. Esprime, infine, un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro dell'industria che – avendo competenza anche in materia di turismo – avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più complessivo sulla questione e conclude auspicando che il Governo imponga all'Eni di provvedere – come gli compete – alla bonifica del territorio, producendo così nuova occupazione, anziché minacciare l'espulsione di lavoratori.

Anche con riferimento all'interrogazione 3-01233, il senatore Turini si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando come la ricostruzione dei dati effettuata dal Sottosegretario sia corretta e come, anche con riferimento, a detta interrogazione sia positiva la proposta finale dell'istituzione di un apposito tavolo di confronto fra istituzioni competenti e aziende interessate. Con riferimento, però, alla notazione relativa all'attivazione delle risorse della legge n. 221 del 1990, sottolinea come, senza un adeguato rifinanziamento, appaia difficile il conseguimento di qualsiasi risultato concreto.

Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: esame del documento conclusivo

(R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 luglio.

Il relatore MACONI, premesso che sono a disposizione dei senatori una serie di schede riassuntive di ricognizione dei temi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, illustra un progetto di documento conclusivo dell'indagine, per il cui esame più dettagliato rimanda al documento scritto e alle considerazioni ulteriori che si riserva di effettuare in sede di replica, alla luce anche del dibattito che si svolgerà su di esso.

Dall'indagine sono emersi due dati fondamentali: l'insufficiente capacità di attrazione degli investimenti esteri da parte dell'Italia e l'ineadeguatezza degli strumenti di controllo dell'attività delle imprese multinazionali. Egli ritiene, quindi, che la politica italiana nei confronti di tali imprese debba muovere in due direzioni: agendo, cioè, sul piano interno, su tutti i principali fattori di attrazione degli investimenti e collaborando attivamente sul versante internazionale per l'individuazione e la messa in opera di strumenti atti a condizionare le strategie aziendali.

Si sofferma, quindi, su quanto è già stato effettuato dal Governo e su quanto è ancora necessario prevedere in relazione ai principali fattori localizzativi. In tema di semplificazioni burocratiche, un deciso passo avanti si è registrato con la recente normativa sul cosiddetto «sportello unico», che andrà, però, coordinata con la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e che richiederà un particolare e costante impegno atto ad assicurarne la concreta realizzazione. Quanto ai sistemi di incentivazione, dopo aver ricordato le innovazioni recentemente introdotte con i decreti legislativi n. 112 e 123 del 1998, sulle quali esprime un giudizio positivo, si sofferma sulla necessità di un'ulteriore razionalizzazione che comporti la riduzione dell'eccessivo numero delle agevolazioni, rendendole per quanto possibile automatiche.

Egli ritiene, poi, necessaria l'istituzione di un'apposita Agenzia nazionale per la promozione degli investimenti esteri in Italia. Senza entrare nel merito dell'ampio dibattito svoltosi e tuttora in corso sull'agenzia Sviluppo Italia, il Relatore sottolinea, comunque, l'esigenza di un interlocutore unico per gli investitori stranieri, che funga anche da strumento di coordinamento delle iniziative poste in atto a livello regionale e locale e si faccia carico della certificazione dei pacchetti localizzativi. Un decisivo sforzo è necessario anche nel settore delle infrastrutture ove l'Italia registra un considerevole ritardo rispetto agli altri paesi economicamente avanzati, da indirizzarsi, in particolare, nella realizzazione di programmi di riqualificazione e sviluppo nelle aree oggetto di patti territoriali e di contratti d'area e nella definizione di interventi sulle grandi reti di trasporto stradali, idriche, dell'energia e dell'informatica. Nel campo dei servizi, poi, occorre perseguire iniziative volte a migliorare la concorrenza e a sostenere l'innovazione,

in particolare nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia, ove si registrano tuttora dei ritardi.

Il costo del lavoro non rappresenta – secondo quanto emerso dall'indagine – un fattore determinante nell'orientare le scelte di localizzazione delle imprese multinazionali, e il cosiddetto «pacchetto Treu», d'altra parte, ha apportato innovazioni di rilievo nelle regole di funzionamento del mercato del lavoro. In tale ambito saranno necessari ulteriori oculati interventi nel campo della formazione professionale e della normativa che presiede al collocamento, onde assicurare un più efficace incontro fra la domanda e l'offerta. Passa a considerare, quindi, i problemi relativi al fisco e ai rapporti con l'amministrazione finanziaria. Premesso che occorrerà puntare ad una progressiva riduzione della pressione fiscale, compatibilmente con i residui problemi di finanza pubblica, egli ritiene opportuno suggerire l'istituzione – presso il Ministero delle finanze o la prospettata Agenzia per la promozione degli investimenti esteri – di uno specifico sportello di supporto e di guida per le imprese multinazionali.

Passa, quindi, ad esaminare il secondo aspetto dell'indagine conoscitiva, quello, cioè, degli strumenti di controllo delle società multinazionali che è necessario attivare in sede internazionale e nei cui confronti l'Italia dovrebbe svolgere un ruolo propositivo e di sostegno. Al riguardo, egli auspica innanzitutto un potenziamento della contrattazione sindacale a livello europeo, ed esprime l'auspicio che i coordinamenti europei delle strutture sindacali possano svolgere un ruolo di importanza crescente e contribuire così all'affermazione di un sistema di relazioni industriali fondato su una maggiore partecipazione dei lavoratori. In secondo luogo, reputa necessaria la promozione di codici di condotta delle imprese multinazionali, sia a livello europeo che a livello più ampio. In terzo luogo egli ritiene opportuna un'azione del Governo per l'adozione – auspicabilmente in ambito comunitario, ma anche, in questo caso, in ambito nazionale – di sistemi di certificazione di conformità sociale dei prodotti.

Infine, il Relatore sottolinea come si debba effettuare il massimo sforzo in vista dell'adozione di strumenti internazionali atti a contrastare il fenomeno del *dumping* sociale conseguente all'utilizzazione di manodopera a basso costo nei paesi in via di sviluppo. A questo riguardo, egli fa propria una proposta – recentemente avanzata da un noto economista italiano – sulla quale si sofferma, sinteticamente. Essa consiste nella previsione di tariffe doganali a carico dei prodotti esportati da paesi che non applicano *standard* minimi di protezione sociale e nell'utilizzazione del ricavato per l'erogazione di aiuti ai medesimi paesi, subordinati all'introduzione di adeguate legislazioni di tutela. Si tratterebbe, evidentemente, di una misura da adottarsi nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, ma che, a livello bilaterale, è già stata sperimentata, con esiti apprezzabili, nei rapporti bilaterali fra Stati Uniti e Messico.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

261^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI e PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3471) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il PRESIDENTE, il quale ricorda che l'articolo 13 della legge n. 196 del 1997, nel portare da 48 a 40 ore settimanali l'orario normale di lavoro, ha disposto una proroga di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge stessa, della normativa del 1923 in materia di obblighi di comunicazione all'ispettorato del lavoro cui è tenuto il datore di lavoro in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro. In accoglimento di numerose sollecitazioni provenienti dagli ambienti imprenditoriali, e soprattutto dalla piccola impresa, tale termine è stato ulteriormente differito al 19 luglio di quest'anno, dall'articolo 59, comma 37 della legge n. 449 del 1997. Spirato il suddetto termine, è stata segnalata da più parti l'esigenza di disciplinare organicamente la materia del lavoro straordinario, recependo l'intesa raggiunta in materia dalle parti sociali il 12 novembre 1997, e tenendo conto anche delle iniziative normative del Governo in materia di riduzione dell'orario di lavoro all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Il Governo stesso ha però ritenuto di dover affrontare la questione disponendo un'ulteriore differimento del suddetto termine con l'articolo 1 del decreto-legge in titolo, per un periodo di tempo sostanzialmente coincidente con l'efficacia di esso, fino al 30 settembre, e varando contestualmente un disegno di legge - che dovrebbe essere trasmesso al Parlamento nei

prossimi giorni – di riassetto della materia. Per quanto un'ulteriore proroga non manchi di destare qualche perplessità, va rilevato che il termine è ragionevolmente contenuto, e indubbiamente necessario per impedire il determinarsi di lacune nell'ordinamento. Va anche detto che, stante il carattere di provvedimento-ponte del disegno di legge in titolo, almeno limitatamente al contenuto dell'articolo 1, la mancata conversione di esso nei termini costituzionali non avrebbe posto problemi insormontabili.

Più gravi problemi, in termini di continuità nell'erogazione dei trattamenti, potrebbe invece porre la mancata conversione in legge della norma di proroga di sei mesi del trattamento di cassa integrazione guadagni per alcuni lavoratori dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria, che figura all'articolo 2. Tale disposizione riguarda in particolare i dipendenti della Nuova Cartiera di Arbatax, per i quali il trattamento di cassa integrazione è scaduto il 10 luglio 1998: per essa si pone anche un problema riguardante la copertura finanziaria, in relazione alle effettive disponibilità del Fondo per l'occupazione.

Si apre la discussione.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara perplesso per l'abbinamento, in uno stesso decreto-legge, di due norme la cui eventuale mancata conversione in legge produrrebbe effetti sostanzialmente differenti. Osserva quindi che in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario si pone il problema, di non facile soluzione, di coordinare le diverse fonti di disciplina, poichè, attualmente, oltre alla proroga disposta con il decreto-legge all'esame, è pendente alla Camera dei deputati il disegno di legge del Governo in materia di riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, ed è imminente la trasmissione del disegno di legge, sempre del Governo, per la disciplina del lavoro straordinario. Sembra pertanto impensabile che l'esame parlamentare di tali provvedimenti possa procedere separatamente.

Il senatore MANZI ritiene scorretta l'iniziativa dell'Esecutivo di inserire in uno stesso provvedimento un intervento di proroga dei trattamenti di integrazione salariale, sul quale la sua parte politica non può che convenire, e la proroga disposta all'articolo 1, che il Gruppo di Rifondazione comunista ritiene inaccettabile, poichè, ad un anno dall'approvazione della legge n. 196 del 1997, consente la sopravvivenza di norme del regio decreto-legge n. 692 del 1923, norme oltretutto costantemente disattese dalle imprese, come risulta dalle segnalazioni provenienti dalle rappresentanze aziendali dei lavoratori. Il continuo succedersi di proroghe in materia di lavoro straordinario – al quale le imprese fanno ampiamente ricorso, soprattutto in alcune aree del Centro-Nord, pur di non effettuare nuove assunzioni – è in stridente contraddizione con la priorità attribuita dal Governo alle problematiche occupazionali; a pochi giorni dalla conclusione di un'importante verifica politica, viene altresì disatteso l'impegno dell'Esecutivo ad affrontare preventivamente con i partiti politici della

maggioranza le questioni sulle quali possono registrarsi punti di vista divergenti.

Viene inoltre in evidenza la difficoltà della pubblica amministrazione ad assicurare l'osservanza delle norme in materia di orario di lavoro: non potrebbe essere diversamente, se si considerano le gravi carenze negli organici dell'ispettorato del lavoro, e l'irrisorietà delle sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni delle suddette norme.

Il modo con cui il Governo sta affrontando la questione del lavoro straordinario induce anche a dubitare sulla volontà di effettuare con coerenza la svolta riformatrice richiesta dalla sua parte politica, e di cui la legge sulle 35 ore è parte integrante, e la proroga disposta con l'articolo 1 del decreto-legge n. 248 costituisce l'ennesima delusione delle aspettative dei giovani disoccupati, che rivendicano la riduzione del ricorso al lavoro straordinario affinché si creino nuove opportunità di lavoro.

Il senatore PELELLA, pur comprendendo il disagio manifestato dal senatore Manzi per il ritardo del Governo nella definizione di una nuova disciplina in materia di lavoro straordinario, osserva come i rilievi critici da lui espressi siano in larga misura infondati.

Per un verso, infatti, va considerato che il ritardo del Governo è in parte la conseguenza delle vicende che hanno negli ultimi tempi contrassegnato la vita della maggioranza. Ciò che soprattutto rileva è peraltro che la proroga dell'attuale regime del lavoro straordinario ha una portata estremamente contenuta, destinata ad esaurirsi alla data del prossimo 30 settembre.

Non sembra per altro verso fondato il dubbio che siano state strumentalmente inserite nel provvedimento d'urgenza disposizioni controverse, come quelle sul lavoro straordinario, ed altre sulle quali vi è invece un più ampio consenso, come quelle tendenti a prorogare il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori delle cartiere di Arbatax. Molto più semplicemente, è da ritenersi che il Governo abbia inteso affrontare una questione particolarmente urgente, come quella del sostegno al reddito dei lavoratori delle cartiere, all'interno del primo provvedimento d'urgenza che è stato portato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, conformemente ad una prassi molto ricorrente.

Resta ovviamente ferma la necessità di definire un percorso coerente, secondo le indicazioni già contenute nel cosiddetto «pacchetto Treu», per affrontare il nodo degli straordinari, così da favorire nuove occasioni di impiego; in tale contesto, dovranno evidentemente essere individuate soluzioni in armonia con la nuova normativa che si prevede di introdurre in materia di riduzione dell'orario di lavoro.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di un impegno univoco del Governo affinché la proroga prevista dall'articolo 1 del decreto-legge in ordine all'attuale regime del lavoro straordinario, alla scadenza, non venga più reiterata, e una nuova disciplina *ad hoc* venga tempestivamente sottoposta al Parlamento, come già è stato preannunciato.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva in primo luogo come la proroga prevista dall'articolo 1 del decreto-legge sia intesa ad assicurare la

possibilità di predisporre, in tempi comunque molto ravvicinati, una nuova disciplina complessiva in materia di orario di lavoro, secondo i termini dell'impegno più volte ribadito dal Presidente del Consiglio in Parlamento. Al riguardo, fa presente che nella giornata di oggi la Commissione lavoro della Camera dei deputati ha deciso che l'esame del disegno di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro a trentacinque ore inizierà alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive.

Per quanto riguarda invece le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si tratta di assicurare l'erogazione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori delle cartiere di Arbatax, in coerenza con i termini dell'accordo stipulato presso il Ministero dell'industria in vista della ristrutturazione e del rilancio del settore.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 13 di domani, ricordando che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta che sarà convocata per giovedì 10 settembre, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri: Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CURTO, dopo aver espresso apprezzamento per il contributo di riflessione assicurato ieri alla Commissione dal relatore Taparo, fa presente che, come firmatario del disegno di legge n. 2873, alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, non mancherà di tener conto dei nuovi elementi acquisiti alla discussione.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva come, ai fini dell'elaborazione di un testo unificato, occorra dirimere una serie di nodi. In primo luogo, si tratta di definire l'ambito soggettivo dei lavoratori beneficiari delle misure agevolative, tenendo conto che la circostanza che il premio assicurativo sia stato o meno corrisposto da parte delle aziende non può essere considerata ininfluenza ai fini dell'intervento dell'INAIL.

Vi è poi da affrontare la questione di quei lavoratori che hanno subito nel corso degli anni danni anche gravi alla salute, ma che incontrano difficoltà nel far fronte agli oneri documentali relativi

all'esposizione al rischio da amianto a causa del venir meno delle aziende presso le quali operavano.

Infine, sebbene lo smantellamento dei componenti contenenti amianto debba ormai obbligatoriamente avvenire in conformità a ben precisi *standard* di sicurezza, appare realisticamente necessario conservare forme di tutela analoghe a quelle previste per il periodo pregresso anche ai lavoratori addetti alle residue attività di decoibentazione. Non può infatti ignorarsi che di fatto non sempre tali attività hanno luogo in condizioni di assoluta sicurezza.

Il relatore TAPPARO sottolinea come, in base alla vigente normativa, le operazioni di decoibentazione e smaltimento dell'amianto dovrebbero avvenire in condizioni di piena sicurezza. Certamente può considerarsi la possibilità che tali prescrizioni non trovino piena applicazione in talune realtà territoriali; tuttavia, ricorrendo queste condizioni, possono assicurarsi ai lavoratori coinvolti forme risarcitorie diverse, eventualmente anche a carattere previdenziale, accompagnate da controlli e interventi sanzionatori.

Ove per contro si ritenesse di attribuire agevolazioni contributive corrispondenti a quelle già previste per il periodo pregresso anche per le operazioni di bonifica ancora da espletare, si assisterebbe ad una impropria monetizzazione del rischio, con la conseguenza di perpetuare di fatto le condizioni di pericolo per la salute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 44) CURTO ed altri.- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori

(Seguito e conclusione dell'esame)

(R162 000, C11ª, 0004ª)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta del 24 marzo 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che, in occasione della seduta del 24 marzo, la Commissione deliberò di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva relativamente alla situazione esistente negli stabilimenti dell'ILVA di Taranto e di Novi Ligure. Nella stessa occasione, fu deciso di rinviare il seguito dell'esame del Documento in titolo, diretto a promuovere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su analoga materia, con riserva di verificare al termine dell'indagine le eventuali iniziative da assumere.

Il relatore MONTAGNINO rileva come l'indagine conoscitiva svolta nei mesi scorsi dalla Commissione sia pervenuta a conclusioni particolarmente significative, che hanno visto la convergenza sul Documento finale di buona parte delle forze politiche.

Da qualche parte sono state espresse riserve sull'esito dell'indagine, rilevandosi, in particolare, che questa si sarebbe limitata ad evidenziare circostanze già note. Si tratta in realtà di critiche non condivisibili, in quanto l'indagine ha consentito per la prima volta di pervenire ad una serie di punti fermi sulle cause del logoramento delle relazioni industriali in una importante realtà produttiva del paese.

Sulle questioni oggetto di competenza della Commissione lavoro, sono state quindi individuate, e poi compendiate nel Documento finale, una serie di risposte convincenti ed adeguate, in particolare per ciò che attiene alle responsabilità del gruppo Riva.

Un'eventuale ripresa degli accertamenti nella forma della Commissione di inchiesta non sembra peraltro suscettibile di fornire ulteriori elementi di informazione nell'ambito proprio di competenza della 11^a Commissione permanente.

Può invece risultare opportuno lo svolgimento di un'indagine in ordine alle modalità con le quali è stato effettuato il trasferimento degli impianti siderurgici in questione dalla mano pubblica al gruppo Riva, anche perchè tale vicenda ha sicuramente contribuito al logoramento del clima delle relazioni industriali che ha già formato oggetto degli accertamenti della Commissione lavoro. Si tratta peraltro di tematiche rientranti nell'ambito di attribuzioni della Commissione industria; proprio in considerazione di ciò, numerosi componenti dell'11^a Commissione permanente hanno assunto nei giorni scorsi l'iniziativa di sollecitare la Presidenza della Commissione industria affinché valuti l'eventualità di richiedere l'autorizzazione a svolgere una nuova indagine conoscitiva, relativamente alle modalità della privatizzazione degli impianti siderurgici di Taranto.

In conclusione, sottolinea come l'indagine conoscitiva abbia rappresentato un segnale importante dell'impegno del Parlamento ad accertare i termini reali di una situazione di grave disagio sociale, anche al fine di promuovere, su tali basi, un miglioramento del clima delle relazioni sindacali.

Per le ragioni esposte, propone di esprimere all'Assemblea un avviso contrario sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, di cui al Documento in titolo.

Il senatore CURTO, nel prendere atto con vivo rammarico della posizione testè assunta dal relatore, assicura che la sua iniziativa diretta a promuovere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sarà da lui comunque riproposta con rinnovato impegno davanti all'Assemblea e nel territorio ionico.

L'ostracismo assunto dalla maggioranza nei confronti della sua proposta dimostra come lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione dell'ILVA sia stato perseguito unicamente con un intento dilatorio. Evidentemente, nell'attuale fase politica, prevale fra le forze che sostengono il Governo un atteggiamento di aprioristica chiusura rispetto ad ogni proposta di istituzione di Commissioni d'inchiesta che venga avanzata dall'opposizione.

Ciò non può che essere motivo di preoccupazione per chi ritenga necessaria una ripresa di iniziativa della politica nei confronti di quei soggetti che concepiscono l'attività di impresa come un ambito totalmente affrancato dal rispetto delle leggi e dall'onere del confronto con le parti sociali e le istituzioni politiche locali.

Di fatto, l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione si è rivelata inutile, essendosi limitata ad accertare fatti già ben conosciuti, mentre per altro verso non può essere sottaciuto come il suo svolgimento abbia comportato una indebita sovrapposizione rispetto agli ambiti di competenza di altre Commissioni.

In conclusione, nel ribadire il suo rammarico per la proposta avanzata dal relatore Montagnino, sottolinea l'opportunità dello svolgimento di nuovi, più adeguati accertamenti attraverso l'istituzione di una Commissione di inchiesta.

Il PRESIDENTE, con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Curto circa l'asserita sovrapposizione dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione lavoro rispetto ad ambiti di competenza di altre Commissioni, fa presente che l'indagine si è svolta nel pieno rispetto dei limiti di oggetto definiti nell'autorizzazione del Presidente del Senato.

Il senatore PELELLA manifesta sorpresa per i toni e gli argomenti utilizzati dal senatore Curto, rilevando come l'indagine conoscitiva sia stata svolta in modo assai proficuo, consentendo di pervenire ad un accertamento obiettivo in ordine alla situazione determinatasi presso gli stabilimenti dell'ILVA.

In tal modo, è stato opportunamente rivolto a tutti i soggetti interessati nella vicenda un segnale della volontà del Parlamento di seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Appare al riguardo significativo il passo compiuto dal titolare dell'azienda con l'annuncio alla Presidenza della Commissione lavoro del Senato della chiusura della cosiddetta «Palazzina LAF».

L'aver mantenuto un atteggiamento nei confronti del gruppo Riva ispirato a fermezza ma esente da ogni aprioristica chiusura sembra dimostrarsi una scelta produttiva ai fini dell'instaurazione di un miglior clima delle relazioni sindacali.

Nelle presenti condizioni, non sembra quindi opportuno dare vita ad una Commissione di inchiesta, che sarebbe destinata sostanzialmente a ripetere gli accertamenti già condotti nell'ambito dell'indagine già conclusa; ciò, anche in considerazione del preannunciato avvio di un'indagine presso la Commissione industria relativamente alle modalità del trasferimento degli stabilimenti siderurgici al gruppo Riva.

Alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione estiva, potrà peraltro verificarsi se sussista la necessità di ulteriori iniziative.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della lettera del signor Riva con la quale si annuncia l'imminente chiusura della «Palazzina LAF», è pervenuta alla Commissione un'altra missiva, con la quale i la-

voratori assegnati a tale reparto, pur dichiarando di accettare tale misura, ribadiscono le proprie riserve sull'operato della direzione aziendale.

Il senatore MANZI non ritiene giustificati i pesanti rilievi critici sull'operato della Commissione formulati dal senatore Curto. L'indagine conoscitiva ha consentito infatti di pervenire ad una serie di importanti punti fermi nell'ambito di competenza proprio della Commissione lavoro, mentre altri aspetti, attinenti alle modalità del trasferimento della proprietà degli stabilimenti al gruppo Riva, potranno essere accertati nell'ambito dell'indagine conoscitiva già preannunciata dalla Commissione industria.

Per tali ragioni, concorda con la proposta del relatore Montagnino.

Il senatore BATTAFARANO sottolinea come la scelta dello strumento dell'indagine conoscitiva abbia consentito di pervenire in tempi estremamente rapidi ad un accertamento complessivo sulla situazione esistente presso gli stabilimenti ILVA, ciò che non sarebbe sicuramente accaduto ove si fosse perseguita la diversa strada della istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta.

In esito agli accertamenti condotti nell'indagine, è stato adottato dalla Commissione un Documento di forte critica rispetto alla direzione aziendale, Documento sul quale sono confluiti i voti dei rappresentanti dell'area della maggioranza; da parte della destra non si è invece ritenuto di poter convergere su una linea di fermezza. Va poi ricordato che presso l'altro ramo del Parlamento un autorevole esponente del Gruppo di Alleanza Nazionale ha espresso su una vicenda cruciale come quella dei lavoratori della «Palazzina LAF» una posizione sostanzialmente coincidente con quella assunta dal gruppo Riva; in generale i rappresentanti della destra che ricoprono responsabilità di vertice presso gli enti territoriali coinvolti non hanno mancato di manifestare un atteggiamento di speciale considerazione nei confronti della proprietà del gruppo.

Va al riguardo considerato che il ripristino di corrette relazioni industriali sarebbe senz'altro favorito nel caso in cui le forze del centro-sinistra non fossero lasciate sole a sostenere la loro battaglia.

Resta ferma peraltro l'opportunità di perseguire ulteriori accertamenti circa le modalità della cessione degli stabilimenti siderurgici al gruppo Riva, accertamenti che potranno essere effettuati nell'ambito di una nuova indagine conoscitiva già preannunciata presso la Commissione industria.

Posta ai voti, è approvata, dopo dichiarazione di voto contrario del senatore CURTO, la proposta di conferire al relatore Montagnino il mandato a riferire all'Assemblea in senso contrario all'approvazione del Documento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

178^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,45.

Il presidente CARELLA, constatata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C12^a, 0005^o)

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

227^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto istitutivo del «Marchio di qualità infantile delle città»
(315)**

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C13^a, 0008^o)

Il relatore STANISCIÀ illustra lo schema di decreto in titolo, che si aggiunge a quello sulle città sostenibili e precede quello sulle piccole e medie imprese, in adempimento dell'articolo 2 della legge n. 344 del 1997: con tale decreto si intende stimolare le amministrazioni locali a migliorare la qualità della vita, anche in rapporto all'esistenza che i bambini conducono nelle città. La competizione riguarda i comuni con più di 15.000 abitanti e si concluderà entro la fine dell'anno con l'attribuzione di un premio di 200 milioni di lire, nonché con la distribuzione di una targa; la commissione giudicatrice comprenderà anche una rappresentanza di adolescenti.

Nell'indicare i criteri di valutazione, l'articolo 3 distingue tra area tematica ambientale, culturale e istituzionale: visto che per il 1998 l'area di riferimento prescelta è quella ambientale, invita a coordinarne i parametri con quelli previsti nell'allegato (compreso il potenziale di coinvolgimento nelle iniziative dell'infanzia e la loro diffusione), che dovranno essere documentati dai comuni.

Si apre il dibattito, nel quale interviene il senatore MANFREDI, giudicando favorevolmente le finalità competitive sottese al premio: reputa però opinabile la dizione «qualità infantile», esprimendo preferenza

per un'intitolazione come «premio delle città per l'infanzia». Auspica poi che tra i parametri di valutazione sia inserito quello della gradevolezza dell'ambiente scolastico per i discenti, visto che tale caratteristica appartiene al novero degli incentivi per le giovani generazioni ad un sano rapporto con la scuola.

Il senatore VELTRI esprime favore per una *contaminatio* tra ap-proccio ambientale ed altri profili culturali, per cui auspica che le aree tematiche vengano valutate nel loro complesso e non l'una avulsa dall'altra; dopo aver invitato a modificare l'intitolazione del premio, eliminando il termine «marchio» e facendo riferimento alla «qualità delle città amiche dell'infanzia», ricorda che la convivenza tra l'uomo ed il fiume nelle città registra precedenti millenari, che andrebbero considerati anche ai fini della qualità della vita per le giovani generazioni. Infine dichiara che la commissione giudicatrice dovrebbe includere anche un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nonchè dovrebbe considerare con favore i comuni che hanno già realizzato vere e proprie città per i ragazzi.

Dopo che la senatrice SQUARCIALUPI ha invitato ad introdurre un esplicito riferimento alla manutenzione (essendovi ambienti cittadini frequentati da bambini, dove è essenziale apprestare uno *standard* di vivibilità e di sicurezza elevato), il senatore MAGGI preannuncia voto favorevole.

Il senatore CARCARINO ravvisa, nella natura sperimentale dell'iniziativa, un portato ambizioso di elevato spessore culturale, che si deve giovare di una continuità maggiore con altre misure e non deve rimanere isolato. Eliminato il termine «marchio» dal titolo, quest'ultimo potrebbe riferirsi alle città «amiche delle bambine e dei bambini» ovvero, in via subordinata, «amiche dell'infanzia e dell'adolescenza»; concorda con l'invito a non scindere l'ambiente dalla cultura e dalle istituzioni, in quanto una componente fanciullesca accompagna l'uomo anche nella più matura età e, lungi dall'essere rimossa, andrebbe adeguatamente valorizzata. In tale visione, gli adulti dovrebbero essere avvicinati alle problematiche dell'infanzia, accrescendo la consapevolezza del loro ruolo di guida e di tutela dei bambini: per questi motivi nella commissione giudicatrice andrebbero inseriti anche rappresentanti dei genitori. Infine, egli suggerisce di valutare se non sia il caso di ripartire la somma prevista come premio tra due comuni in modo da esercitare un'azione di stimolo in aree diverse del Paese.

Il senatore RIZZI chiede se la scadenza del 31 ottobre 1998 non sia troppo ravvicinata.

Il senatore BORTOLOTTI dichiara di condividere l'iniziativa e lo schema di decreto in titolo, suggerendo di integrare l'allegato con il riferimento a ulteriori parametri quali l'inquinamento elettromagnetico, la qualità delle acque potabili, la previsione di zone a traffico tranquillo

nelle aree residenziali, lo sviluppo e la diffusione di centri estivi per i ragazzi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il relatore STANISCIA dichiara di concordare senz'altro sull'esigenza di modificare il titolo del decreto, così come sull'opportunità di introdurre il riferimento agli altri parametri richiamati dai senatori intervenuti; ritiene invece che l'inserimento di nuove aree tematiche potrebbe comportare notevoli problemi organizzativi. In ogni caso, esprime l'avviso che agli schemi di decreto sulle città sostenibili e sul marchio di qualità infantile si stia attribuendo una valenza ed un significato di molto superiori a quelli che effettivamente rivestono, in quanto tali atti hanno solo lo scopo di stimolare la sensibilità ambientale degli amministratori locali.

Il sottosegretario CALZOLAIO, concordando con quest'ultima affermazione del relatore, fa presente che il provvedimento si inserisce nel contesto più ampio di un progetto avviato da circa due anni che vedrà nel prossimo futuro scadenze molto importanti tra cui l'indizione di un secondo *forum* internazionale sulla materia a Torino: pertanto, a differenza del decreto sulle città sostenibili, quello in esame si lega ad un'iniziativa preesistente alla legge n. 344 del 1997. Dichiara poi che esaminerà con attenzione tutte le osservazioni emerse, compresa la possibilità dell'attribuzione del premio a due città, pur evidenziando che è più problematico di quanto appaia individuare un titolo congruo, in quanto bisogna evitare una dizione che dia la sensazione di una classifica o della città ideale dei bambini: l'obiettivo del Governo, al quale il titolo deve corrispondere, è ottenere che il maggior numero possibile di città effettui almeno un'azione per migliorare l'ambiente in cui vivono i bambini. Anche gli indicatori potranno essere integrati e migliorati, anche se non va sottaciuto che sugli stessi ha lavorato per circa due anni un'apposita commissione. Assicura infine al senatore Rizzi che il Ministero è in grado di rispettare la scadenza indicata nel testo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Staniscia di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il ministro per la grazia e la giustizia Giovanni Maria Flick.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0017º)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625-B) Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace. Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI informa preliminarmente che il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 3 luglio 1997, modificato dalla Commissione speciale in materia d'infanzia il 9 giugno scorso, è stato nuovamente modificato dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati e trasmesso in data di ieri alla presidenza del Senato. Pertanto, la Commissione è oggi convocata per discutere e deliberare, ai sensi dell'articolo

104 del Regolamento del Senato, solo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, fatta salva la votazione finale. Nuovi emendamenti potranno essere considerati solo se in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice BONFIETTI, relatore alla Commissione, osserva in primo luogo che opportunamente i componenti della Commissione giustizia della Camera dei deputati si sono fatti promotori di una riunione con i colleghi del Senato per concordare le modifiche da apportare al provvedimento. L'impianto complessivo della normativa appare sostanzialmente mantenuto, sono state introdotte variazioni di carattere non sostanziale, anche se talune di queste non hanno pienamente rispettato le posizioni emerse nel precedente dibattito. In particolare l'articolo 2 è stato modificato nel senso di ripristinare integralmente il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e successivamente modificato dal Senato, gli articoli 3 e 4 hanno visto una redistribuzione delle fattispecie penali in essi previste, l'articolo 6, relativo all'ignoranza dell'età della persona offesa, introdotto dal Senato, è stato invece soppresso, ma le conseguenze a livello processuale non dovrebbero essere troppo disruptive. All'articolo 7 sono state apportate delle modifiche con emendamenti non previamente concordati, operando in tal modo una restrizione delle capacità di intervento a suo avviso non opportuna. All'articolo 10 è stata inserita la richiesta aggiuntiva del Ministro di grazia e giustizia che giudica non negativamente, l'articolo 14, pur con le modifiche apportate, è rimasto sostanzialmente inalterato nell'impianto complessivo, all'articolo 16 è stato introdotto un comma aggiuntivo che sanziona opportunamente il comportamento degli operatori turistici, l'articolo 17 ha ripristinato infine il testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati che era stato modificato dal Senato. In considerazione dell'estrema rilevanza del provvedimento che intende fornire un contributo tempestivo ed importante per la soluzione del drammatico problema della pedofilia, raccomanda un atteggiamento responsabile che consenta di pervenire ad una sua rapida approvazione.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà quindi conto dei pareri pervenuti da parte delle Commissioni investite del provvedimento in sede consultiva e in particolare del parere di nulla osta della Commissione bilancio e del parere favorevole con osservazioni della Commissione affari costituzionali. Precisa altresì che, previ accordi con i vari Gruppi, il termine per la fissazione degli emendamenti è stato stabilito alle ore 14,35 di oggi.

Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore CALLEGARO che, pur preannunciando il voto favorevole del Gruppo CCD sul disegno di legge, non può esimersi dal rilevare che si è sollecitati a legiferare sotto la spinta dell'emotività e della fretta. Infatti alcuni degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati non possono certo considerarsi di scarsa rilevanza e tuttavia non c'è altra possibilità, se si vuole procedere con la dovuta rapidità, che approvarlo oggi nello stesso

testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto esprimerà voto favorevole per puro senso di responsabilità, ma non nascondendo l'amarrezza per un testo che avrebbe potuto sicuramente essere migliorato.

Il senatore Athos DE LUCA rileva preliminarmente che il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento rispetta l'impianto fondamentale di quello già approvato dalla Commissione speciale in materia d'infanzia e preannuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, nella considerazione che comunque esso rappresenti uno strumento in più per la lotta alla pedofilia. Certo bisogna essere consapevoli che ci si muoverà su un terreno estremamente delicato e che si consegnerà ai magistrati uno strumento di cui dovranno avvalersi con estrema ocularità.

Il senatore LO CURZIO, sottolineata la necessità, che risale ormai a diversi anni fa, di dotarsi di uno strumento legislativo efficace per combattere il fenomeno della pedofilia, preannuncia il proprio voto favorevole, pur non nascondendo che alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati destano perplessità. È sicuramente più opportuno approvare con immediatezza il provvedimento, piuttosto che rinviare indefinitivamente l'esame per apportarvi ipotetici miglioramenti.

Il senatore FASSONE, soffermandosi sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sottolinea l'opportunità di alcune, la plausibilità di altre, l'accettabilità, solo con estrema difficoltà, di altre ancora. Tra le più significative, quella introdotta all'articolo 2 che ripristina il testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato. Pur non condividendone lo spirito, confida che i giudici minorili applicheranno la norma con senso di responsabilità. Ulteriori perplessità desta la soppressione operata dalla Camera dei deputati dell'articolo 6 introdotto dal Senato e relativo all'ignoranza dell'età della persona offesa, finendo per ribaltare l'onere della prova. Anche le modifiche introdotte all'articolo 10 attestano una sorprendente inversione di tendenza da parte della Camera dei deputati che ha recuperato in questa materia le previsioni normative più generali. Perplessità destano anche le modifiche introdotte all'articolo 7 concernenti le pene accessorie, mentre il ripristino del testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati in merito all'articolo 17 conferma trattarsi di una norma meramente simbolica con effetti devianti. Pur con queste riserve, non ritiene che possa essere ulteriormente differita l'approvazione del provvedimento e pertanto preannuncia il proprio voto favorevole.

Interviene la senatrice SALVATO la quale, premesso di non condividere l'eccessivo allarmismo e l'emotività di cui hanno dato prova talune forze politiche nel collegare i recenti tragici fatti di Ostia con il provvedimento all'esame, alimentando in tal modo false illusioni sulla sua reale efficacia, si sofferma in particolare sul dato più allarmante che deriva dal ripristino all'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati, paventandone le conseguenze più inquietanti nel delicato setto-

re della sessualità tra adolescenti. Si dichiara altresì contraria alla previsione di punibilità della figura del cliente, sia per motivi di fatto che di diritto, in quanto ritiene che tale norma servirà solo a incentivare la clandestinità. Pertanto preannuncia il proprio voto di astensione nella votazione finale del provvedimento.

Il senatore MONTAGNINO rileva in primo luogo che il Gruppo dei Popolari voterà a favore del provvedimento, facendo prevalere, di fronte alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, le ragioni dell'urgenza e il senso di responsabilità. Ciò non esimerà dal ricercare successivamente soluzioni sul terreno della prevenzione.

Il senatore GASPERINI si sofferma in particolare sulla soppressione operata dalla Camera dei deputati dell'articolo 6 che aveva introdotto l'impossibilità per il colpevole di invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa, ritenendo che opportunamente la Camera abbia operato in tal senso, mentre non condivide la previsione, di cui all'articolo 10, della richiesta del ministro di grazia e giustizia in caso di reato commesso all'estero. Così come è assolutamente contrario alla previsione di cui all'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati relativo alla detenzione di materiale pornografico, ritenendo che un uso personale dello stesso non possa essere sanzionato con le pene reclusive e pecuniarie ivi previste.

Esauriti gli interventi in sede di discussione generale, replica brevemente la relatrice BONFIETTI, rilevando che la finalità precipua del disegno di legge all'esame è la tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale e che l'introduzione di nuove fattispecie penali contribuirà alla creazione di un serio impianto sanzionatorio nei confronti di chi compie questi reati.

Interviene il ministro FLICK per portare la propria personale testimonianza di plauso ai lavori della Commissione che ha dato prova, nel corso del dibattito, di un consenso informato e responsabile. Il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta un contributo non lieve affinché episodi di pedofilia abbiano a verificarsi con sempre meno frequenza. Tra le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, alcune sono state ritenute più garantiste, altre, sulle quali si sono appuntate talune perplessità, potranno essere recuperate nella loro corretta interpretazione in sede di applicazione giurisprudenziale. Sul piano della prevenzione e della cultura non poco resta certamente da fare e a questo proposito il contributo del diritto penale non può rimanere isolato. Auspica infine la rapida approvazione del provvedimento che opportunamente punisce con pene rilevanti fattispecie criminose gravissime.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 6.1, 7.1 e 7.2, rilevando che alcune delle modifiche introdotte dalla Ca-

mera dei deputati sono state sicuramente opportune, mentre altre rientrano nell'ambito dell'opinabilità. Pertanto, pur condividendo le ragioni di urgenza del provvedimento sottolineate in taluni interventi, preannuncia un voto di astensione, rimandando per le considerazioni di natura politica a quelle già svolte in precedenti interventi.

La relatrice BONFIETTI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti. Si associa il ministro FLICK, rilevando che lo spirito degli emendamenti presentati dal senatore Antonino Caruso all'articolo 7 potrà essere recuperato in via di interpretazione giurisprudenziale, considerando che la finalizzazione di cui all'articolo 7 relativa all'attività degli esercizi dovrebbe essere intesa non in senso esclusivo.

Si passa quindi alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati e dei relativi emendamenti.

Posti ai voti non sono approvati gli emendamenti 2.1 e 2.2. Risulta invece approvato l'articolo 2 così come modificato dalla Camera dei deputati. Ugualmente approvati, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, sono gli articoli 3, 4 e 5. Posto ai voti non è approvato l'emendamento 6.1, dopo dichiarazioni di astensione da parte del senatore FASSONE e del presidente MAZZUCA POGGIOLINI. È invece approvato l'articolo 6 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Risulta altresì approvato la soppressione, operata dall'altro ramo del Parlamento, dell'articolo 6 introdotto dalla Commissione del Senato. Posti ai voti non sono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2, dopo una dichiarazione del presidente MAZZUCA POGGIOLINI che, nel preannunciare la propria astensione, auspica che l'interpretazione data all'articolo 7 dal ministro Flick sia confermata in sede giurisprudenziale. Sono invece approvati gli articoli 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 e 17, dopo una dichiarazione di voto contrario relativo a quest'ultimo, della senatrice SALVATO.

Prima di passare alla votazione finale del provvedimento, interviene per dichiarazione di voto la senatrice SCOPELLITI che sottolinea in primo luogo la necessità di varare buone leggi, non qualsiasi legge e a qualunque costo. Dichiarato di condividere le osservazioni espresse dalla Commissione giustizia in sede di parere, prende atto tuttavia della grande attesa che si registra a livello di opinione pubblica nei confronti del provvedimento e, nell'auspicio che successivamente il Parlamento intervenga sul piano della prevenzione, ritiene, a nome del Gruppo di Forza Italia, di dare un consenso critico e un valore sperimentale alla normativa che il Senato si accinge a varare, vigilando con attenzione su ogni eventuale invasione della sfera del privato che una non oculata applicazione della normativa dovesse ingenerare.

Il senatore CAMPUS, nel riconfermare l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale all'approvazione del provvedimento, preannuncia, a titolo personale, il proprio voto contrario, non condividendo la sostanza delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice BERNASCONI, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo DS al provvedimento, non nasconde un certo disagio, frutto della convinzione che mere modifiche del codice penale non potranno modificare comportamenti culturali, pur potendo rappresentare uno strumento deterrente di fronte al verificarsi di gravissimi episodi. Quello che invece deve essere respinto con decisione sono le forzature emozionali strumentalizzate a fini di lotta politica. Pur condividendo talune perplessità espresse nei precedenti interventi in relazione a specifiche modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ritiene che, essendo rimasto inalterato l'impianto complessivo del provvedimento varato dal Senato, occorra procedere a una sua rapida approvazione.

Il senatore Athos DE LUCA giudica doveroso l'intervento del Parlamento in questa materia e auspica un'applicazione responsabile della normativa che occorre definitivamente approvare.

Interviene infine il presidente MAZZUCA POGGIOLINI che ringrazia tutti i componenti la Commissione per il proficuo lavoro svolto, gli uffici e la presidenza del Senato che hanno consentito una rapida discussione del provvedimento pervenuto solo nella giornata di ieri. Dopo avere sottolineato il non poco disagio sofferto dalle forze politiche di maggioranza di fronte all'introduzione di modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento che non erano state preventivamente oggetto di accordo, sottolinea tuttavia la bontà dell'impianto complessivo del provvedimento, sulla cui corretta applicazione si dovrà attentamente vigilare. Preannuncia quindi il voto favorevole del Gruppo di Rinnovamento Italiano.

Interviene la senatrice Scopelliti per precisare che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono state votate non solo dal Polo, ma anche dalle forze politiche di maggioranza.

Si passa quindi alla votazione finale del disegno di legge che risulta approvato dopo una dichiarazione di voto di astensione da parte della senatrice SALVATO.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2625-B**Art. 2.**

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sedici anni,» aggiungere le seguenti: «ottenendone il consenso».

2.1 CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «venti».

2.2 CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, introdurre il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 6-bis. Dopo l'articolo 600-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 600-*septies*. – (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

6.1 CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: «finalizzata» con la parola: «strumentale».

7.1 CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

*Al comma 1, dopo la parola: «finalizzata» aggiungere le seguenti:
«anche in via non esclusiva».*

7.2

CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 1ª Commissione) (R144 003, C01ª, 0001ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al senatore Bortolotto che, come comunicato nella seduta di ieri, è stato chiamato a far parte della Giunta in sostituzione del senatore Athos De Luca, e cede la parola al relatore Magnalbò per la replica agli interventi sul provvedimento in titolo.

Il relatore MAGNALBÒ ricorda che nelle precedenti sedute il senatore Mungari aveva proposto una riformulazione dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in titolo che, alla lettera b), contempla fra i requisiti degli organismi di diritto pubblico soggetti al campo di applicazione del decreto legislativo il fatto di non avere carattere industriale e commerciale. Secondo il senatore Mungari tale requisito apparirebbe contraddittorio considerando che fra i suddetti organismi possono rientrare società per azioni e altri tipi di società chiamate a gestire servizi di interesse pubblico pur avendo tale veste giuridica la quale, per definizione, in base al codice civile è collegata all'esercizio di un'attività commerciale. Anche il senatore Besostri è intervenuto sull'argomento rile-

vando come le disposizioni istitutive della società «Stretto di Messina», inclusa nell'allegato dello schema di decreto legislativo, definiscano tale società come organismo di diritto pubblico in deroga al codice civile.

A tale riguardo l'oratore rileva che, benchè l'articolo 2249 del codice civile disponga che le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi in forma di società per azioni, di società in accomandita o in altre forme previste nei Capi III e seguenti del Titolo sulle società del codice civile, gli articoli 2458 e 2461 dello stesso codice prevedono la possibilità di società a partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici e di società di interesse nazionale le quali, com'è noto, possono essere chiamate a gestire servizi di carattere non commerciale. La formulazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo in titolo è inoltre conforme con la formulazione dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/36/CEE che esclude appunto dal campo di applicazione gli organismi aventi carattere industriale o commerciale.

In relazione alle osservazioni sulla società «Stretto di Messina», istituita in attuazione della legge n. 1158 del 1971, il relatore Magnalbò precisa che essa è stata oggetto di un parere motivato della Commissione europea e che, successivamente, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1988, è stata dichiarata organismo di diritto pubblico ai fini dell'applicazione delle direttive comunitarie.

Rilevando che anche l'istituendo organismo per la promozione del Mezzogiorno dovrà essere inserito nel campo di applicazione del provvedimento in titolo l'oratore conclude proponendo di esprimere sullo schema di decreto legislativo osservazioni favorevoli con le proposte di modifica enunciate nella relazione introduttiva.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni e proposte nei termini emersi.

IN SEDE CONSULTIVA

(3366) Deputati CORLEONE ed altri. - *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*

(3426) TAPPARO ed altri. - *Norme in materia delle minoranze linguistiche*
(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite: esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta dispone l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

L'esame è quindi rinviato.

(3107) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo statuto della regione Toscana*

(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN rileva che il provvedimento in titolo è stato inserito nell'ordine del giorno della Giunta in quanto consente di

approfondire la problematica, già sollevata in occasione dell'esame della legge comunitaria, di un più efficace coordinamento fra le competenze statali e regionali in materia di politiche comunitarie. Al riguardo l'oratore illustra il disegno di legge costituzionale, concernente l'approvazione del nuovo Statuto della regione Toscana adeguando le disposizioni previste dallo Statuto del 1970, il quale, all'articolo 1, comma 4, include fra le finalità della Regione il rafforzamento della politica regionale comunitaria e la promozione della partecipazione delle regioni alla vita dell'Unione europea. L'argomento potrà essere ulteriormente approfondito dopo la pausa estiva svolgendo un confronto anche con altri statuti regionali ed ascoltando i rappresentanti delle regioni ed altri interlocutori istituzionali in base ad un programma che sarà successivamente formalizzato.

La Giunta conviene con la proposta del Presidente e sul rinvio dell'esame.

(3369) Norme in materia di attività produttive

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore TAPPARO illustra il disegno di legge in titolo che concerne varie iniziative industriali, alcune delle quali danno seguito alla cosiddetta legge Bersani. Un primo gruppo di misure è volto ad adeguare le industrie aeronautica, spaziale, elettronica ed altre industrie ad alta tecnologia alla partecipazione ad accordi di cooperazione internazionale con interventi finanziari collegati al settore della difesa ed a programmi europei. Sono anche previste specifiche misure volte a colmare i ritardi dell'industria aeronautica e spaziale italiana nel processo di integrazione europea in relazione alle quali viene peraltro conferita al Governo un'autorizzazione molto ampia. Viene anche costituito un nucleo di esperti a disposizione del Ministro dell'industria per svolgere studi e ricerche nel campo della politica industriale ed affrontare le sfide poste dalla globalizzazione.

Altre misure riguardano il personale del soppresso Ente nazionale cellulosa, inquadrato nel Ministero dell'industria, e delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, per il quale viene istituito un apposito fondo volto ad agevolare l'esodo riducendo l'onere che attualmente grava sulle altre imprese di assicurazione, obbligate ad assumere i dipendenti delle società in liquidazione. Altre disposizioni intervengono sul sistema informativo dei mercati agroalimentari all'ingrosso, prevedendo la realizzazione di una rete nazionale necessaria per una corretta definizione dei prezzi, e sui mutui agevolati concessi alle società che realizzano i mercati agroalimentari, elevandone da 10 a 15 anni la durata massima.

L'oratore illustra poi una serie di norme volte a prorogare incentivi ed a rifinanziare precedenti iniziative quali la rottamazione di moto e ciclomotori, i consorzi fra le piccole e medie imprese, interventi di salvaguardia dei livelli occupazionali delle cooperative, di cui alla legge n. 49

del 1995, la riconversione produttiva delle aree minerarie improduttive in regioni quali la Toscana, la Sardegna, il Piemonte e la Sicilia e l'attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI). In relazione a tale Istituto, chiamato anche a svolgere attività di controllo e di monitoraggio dei fondi comunitari, sarebbe peraltro opportuno approfondire come esso si raccordi con il nucleo di esperti presso il Ministero.

Altri interventi riguardano lo snellimento delle procedure di finanziamento per il settore commerciale, la razionalizzazione degli stanziamenti nel settore minerario, i benefici in favore delle popolazioni della Campania colpite da eventi sismici di cui alla legge n. 219 del 1981, l'interpretazione autentica di alcune norme concernenti l'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno, l'applicazione di tecnologie innovative per la gestione delle miniere del Sulcis e l'istituzione di un fondo per l'innovazione degli impianti a fune.

Il relatore sottolinea inoltre come l'articolo 9 consenta di superare la procedura di infrazione in materia di pesi e misure, avviata dalla Commissione europea a carico dell'Italia nel 1996, sostituendo al principio della reciprocità, previsto dalla normativa vigente, che ancora si basa su una legge del 1890, quello del mutuo riconoscimento. Si sostituisce inoltre la locuzione Comunità economica europea con quelle di Unione europea e Spazio economico europeo.

L'oratore conclude rilevando come altre norme rifinanzino precedenti interventi quali il programma di fusione nucleare «IGNITOR».

Il senatore BORTOLOTTO osserva che il concetto di mutuo riconoscimento costituisce un limite all'applicazione della normativa comunitaria su pesi e misure, che invece dovrebbe contemplare indicazioni specifiche da attuare omogeneamente su tutto il territorio comunitario. In relazione all'articolo 7 l'oratore chiede altresì se il permanere di agevolazioni finanziarie – nonostante l'autorizzazione accordata all'ENI ed all'ENEL a recedere dalla Società per azioni istituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative per l'utilizzazione del carbone estratto nel Sulcis – non configuri degli aiuti di Stato legittimi dal punto di vista comunitario.

Il senatore Bortolotto chiede infine chiarimenti sui motivi della rilevante esposizione finanziaria dell'Italia in merito al programma IGNITOR, anche in rapporto all'eventuale partecipazione di altri *partner* europei, nonché sull'applicabilità a tale programma delle iniziative comunitarie del settore.

Il presidente BEDIN sottolinea come il provvedimento in titolo risponda alle sollecitazioni del commissario europeo Monti nel senso di una riduzione del contenzioso con l'Unione europea e rileva come le misure di politica industriale aerospaziale e gli altri interventi concernenti le tecnologie avanzate, essendo connessi anche allo sviluppo delle tecnologie strategiche necessarie per la difesa, costituiscano una delle condizioni per avviare quella politica estera e di difesa europea di cui viene spesso lamentata l'assenza. Tali scelte di politica industriale nei settori ad alta tecnologia sono inoltre coerenti con gli impegni assunti a

livello comunitario e nel Trattato di Amsterdam in merito ai settori da valorizzare per il rilancio dell'occupazione.

Il relatore TAPPARO condivide le osservazioni del presidente Bedin in merito all'importanza di indirizzi di politica industriale che finalmente cerchino di sostenere l'integrazione del sistema industriale italiano in quello europeo e consentano di cogliere occasioni che, come nel caso del Consorzio Airbus, in passato sono andate perdute e che, invece, costituiscono delle scelte di rilevanza strategica.

Replicando al senatore Bortolotto l'oratore rileva che l'autorizzazione accordata all'ENI ed all'ENEL a recedere dai programmi per l'applicazione di tecnologie avanzate nell'utilizzo del carbone del Sulcis non esclude lo sviluppo dei programmi stessi. Al riguardo appare peraltro opportuno approfondire il ruolo dell'ENI, anche in considerazione della sua attività di ricerca internazionale, nell'applicazione e sviluppo delle suddette tecnologie. Per quanto concerne pesi e misure le disposizioni comunitarie non vincolano ancora tutti i *partner* europei e si tratta pertanto di un processo di armonizzazione in corso nell'ambito del quale è ancora necessaria l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento. Il progetto IGNITOR, infine, è nato su iniziativa della scuola di fisica italiana e gli investimenti necessari per svilupparlo non appaiono eccessivamente rilevanti. Il programma, avviato agli inizi degli anni ottanta, ha peraltro raccolto maggiore attenzione presso *partner* americani, quali il Massachusetts Institute of Technology di Boston, che non europei.

Il relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse in relazione all'auspicabile accelerazione del processo di integrazione europea nei settori ad alta tecnologia, quali l'industria spaziale ed aeronautica, l'armonizzazione delle disposizioni su pesi e misure e la verifica che la conferma delle agevolazioni per l'utilizzo del carbone del Sulcis - a seguito del recesso dell'ENI e dell'ENEL dai programmi di ricerca per l'applicazione di tecnologie innovative nell'area - non configuri degli aiuti di Stato illegittimi.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

SULL'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA NEI PRIMI DUE ANNI DELLA LEGISLATURA (A007 000, C23^a, 0028^o)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che in occasione della cerimonia del ventaglio il Presidente del Senato ha illustrato l'attività svolta dalle varie Commissioni e che dai dati esposti risulta che la Giunta, nei due anni trascorsi dall'inizio della legislatura, ha superato, con la centesima seduta, l'insieme delle attività svolte nell'XI e XII legislatura. Al riguardo il Presidente porge i propri ringraziamenti ai componenti della Giunta per la collaborazione prestata e gli auguri per la meritata pausa estiva.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B65^a, 0023^o)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, alle quali segue un ampio dibattito.

Con riferimento in particolare a servizi di stampa relativi a possibili contatti tra elementi della criminalità e movimenti dei disoccupati, il Comitato concorda circa l'esigenza di precisare che il Governo non ha rimesso ancora la relazione semestrale al Parlamento sulla politica informativa e della sicurezza e che al Comitato non sono pervenute anticipazioni relative al contenuto di tale relazione. Una comprensibile attenzione dei servizi nei confronti dell'area del disagio sociale riferibile al grave fenomeno della disoccupazione, possibile bacino utilizzabile dalla criminalità, emerge dalle relazioni bimestrali sinora pervenute, ma nessuna indicazione è sinora emersa circa sospette infiltrazioni della criminalità nei movimenti dei disoccupati organizzati.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari interni Giannicola SINISI.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B26^a, 0008^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare prima all'audizione del Sottosegretario SINISI e quindi alle comunicazioni del Presidente sulla missione a Lampedusa.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26^a, 0020^o)

Il Presidente Fabio Evangelisti avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari interni Giannicola SINISI sui flussi di clandestini delle ultime settimane con particolare riferimento al dramma delle morti di immigrati clandestini avvenute a largo di Pantelleria e nel porto di Genova e sulla rivolta nel centro di permanenza di Agrigento
(R046 001, B26^a, 0003^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda i temi dell'audizione, a cui sono da aggiungere gli ulteriori gravi episodi del tentativo di fuga

nella giornata di ieri, presso il centro di permanenza di Caltanissetta e i disordini avvenuti stanotte nel centro di Lampedusa.

Prima di dare la parola al Sottosegretario SINISI, rivolge il benvenuto al deputato APOLLONI che sostituisce il deputato BOSCO, dimissionario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari interni Giannicola SINISI nel ricordare una intensificazione, negli ultimi mesi, del flusso dei clandestini provenienti dal Nord Africa, che, per ragioni geografiche, interessa soprattutto l'isola di Lampedusa, osserva che la caratteristica di questo traffico è l'utilizzo di piccole imbarcazioni, assai pericolose in quanto stracariche di persone ed assolutamente prive di qualsiasi manutenzione, spesso dismesse da precedenti attività di pesca.

Il problema essenziale che si presenta nella gestione e quindi nel contrasto di questo fenomeno immigratorio è quello di identificare le persone che così giungono nelle acque territoriali italiane, mentre le precarie condizioni in cui viaggiano fanno spesso scattare un obbligo di soccorso.

L'intensificarsi del flusso immigratorio ha peraltro richiesto un'accelerazione nel programma volto alla realizzazione dei centri di permanenza previsti dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, che fino a poco tempo fa esistevano solo a Trapani, a Trieste (qui il centro è ancora assai piccolo e in via di ulteriore definizione) e a Lampedusa, ove i criteri vigenti sono la custodia ad opera delle forze di polizia, il divieto di allontanamento per le persone ivi ospitate e l'obbligo per le forze di polizia di ricercare e ricondurvi le persone che eventualmente fuggano: un regime assai diverso rispetto a quello esistente in precedenza con la legge Martelli. Questa nuova situazione ha prodotto reazioni anche aggressive da parte degli immigrati clandestini per il protrarsi della permanenza in questi centri per diversi giorni (fino a 30, come prevede la legge), con la sensazione di veder sfumato il proprio progetto di viaggio. Così si spiega la ribellione nel centro di Agrigento e quella di ieri e di stanotte a Caltanissetta e a Lampedusa, mentre è indubbia l'esigenza di doverli comunque decongestionare.

Il problema dell'identificazione è preliminare al rimpatrio e richiede stretti rapporti e collaborazione con le autorità marocchine e tunisine, paesi a cui, in prevalenza, appartengono questi immigrati clandestini.

Al riguardo c'è da dire che mentre con il Marocco si è riusciti a mantenere aperto il colloquio consolare per l'individuazione della nazionalità, la Tunisia ha richiesto che si proceda all'identificazione attraverso la ricognizione delle impronte digitali con l'esame dattiloscopico, che richiede tempi piuttosto lunghi.

Un discorso a parte va fatto, invece per la vicenda di Genova, che è stato un tentativo di immigrazione clandestina con imbarco su un traghetto di linea. In questo caso, anche sulla base di Convenzioni internazionali, vi è l'obbligo per il vettore di riportare attraverso lo stesso mezzo al porto di provenienza chi abbia posto in essere un simile tentativo. Il capitano della nave, che a bordo è forza di polizia, ha dovuto pertanto assicurare l'adempimento di questo

obbligo, chiudendo le persone in questione nelle cabine per impedire loro di lasciare il mezzo.

Ciò ha dato luogo al gesto inconsulto che noi tutti conosciamo e che ha prodotto esiti imprevisti e più vasti rispetto a quelli voluti.

Ribadisce comunque che si tratta di una vicenda estranea e diversa rispetto ai flussi immigratori precedentemente descritti.

Quanto al rinvenimento degli otto corpi a largo delle coste di Pantelleria, si è trattato con probabilità di persone provenienti dalla Sierra Leone e, vista la precaria situazione delle imbarcazioni che partono dalle coste della Tunisia, è purtroppo un evento non nuovo. Ribadisce pertanto l'esigenza di assicurare flussi di ingresso nel nostro territorio oltre che legali anche sicuri e chiede che il Parlamento condivida le soluzioni adottate dal Governo su questo difficile problema. La legge n. 40 è del resto all'avanguardia, anche se deve essere rodada nella sua applicazione concreta. Sotto il profilo normativo l'Italia, dunque, non ha nulla a che invidiare agli altri paesi, anche se sono ancora da collaudare efficaci apparati di contrasto dei flussi migratori clandestini ed è senz'altro da migliorare la collaborazione con i paesi del Nord Africa.

Se infatti la situazione nell'Adriatico è migliore, lo si deve ad un buon dialogo con il governo albanese. Senza questa collaborazione è difficile porre in essere efficaci misure di contrasto: al riguardo ricorda la riunione, la settimana prossima, della Commissione mista italo-tunisina.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI nell'anticipare che sulla situazione riscontrata ad Agrigento e Lampedusa i commissari dell'Ufficio di Presidenza facenti parte della delegazione che vi si è recata ieri, svolgeranno una Conferenza stampa a Montecitorio alle 12, osserva che nella gestione di questi centri di permanenza dovrebbero essere previste, anche al fine di assicurare ordine e sicurezza, forme di assistenza sociale.

Quanto alla situazione di Lampedusa, sarebbe forse opportuno trasformare il centro di permanenza temporanea in un centro di «smistamento», volto cioè a creare solo una prima sistemazione a chi sbarca nell'isola.

Dovrebbe invece senz'altro essere intensificata l'attività negoziale per la conclusione degli accordi di riammissione, coinvolgendo anche i *partners* Schengen affinché le iniziative verso i paesi del Nord Africa possano avere un peso europeo. Sarebbe utile, al riguardo, cercare di avviare anche iniziative per far conoscere in quei paesi le novità introdotte dalla nuova legge italiana sull'immigrazione ed il contesto politico generale che vuole scoraggiare l'immigrazione clandestina con la previsione di quote annuali di ingresso legale.

Il senatore Giampaolo BETTAMIO ritiene che la legge n. 40 sia troppo lenta e farraginoso, condividendone in realtà solo l'articolo 47, ove si prevede la possibilità di procedere a disposizioni correttive.

Concorda con il Presidente in merito all'importanza dell'attività diplomatica, che dovrebbe essere senz'altro intensificata, e degli accordi di riammissione.

Il deputato Daniele APOLLONI esprime perplessità sull'elevato tempo di permanenza nei centri a ciò preordinati e chiede se per la sicurezza dei cittadini di Lampedusa non sia anche necessario assicurare l'ordine pubblico con l'impiego, accanto alle forze di polizia, dell'esercito.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari interni Giannicola SINISI ribadisce che l'impegno prioritario del Governo è in questo momento intensificare le procedure diplomatiche per l'identificazione della nazionalità.

Quanto alla situazione di Lampedusa, la creazione di un centro di trattenimento temporaneo era stata decisa d'intesa con il sindaco, ma l'ipotesi può essere riconsiderata, mentre quello che senz'altro è da evitare, anche per salvaguardare il turismo, ma soprattutto chi abita nell'isola, è il «randagismo», cioè la possibilità per chi sbarca clandestinamente sull'isola, di circolarvi liberamente.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi Castellani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Schema di decreto legislativo recante la «Istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0015^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso, da ultimo, nella seduta di martedì 28 luglio 1998.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 1, ricordando che il punto 3) della premessa della proposta di parere ribadisce la necessità di provvedere in tempi rapidi alla riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria in primo luogo allo scopo di migliorarne il funzionamento e l'efficacia anche in ordine alla riduzione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 1.

Quanto all'emendamento Bonato 2, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, fa presente che è del tutto inusuale che le Commissioni parlamentari competenti discutano preventivamente gli indirizzi emanati dal Ministro delle finanze in materia di studio e consulenza. Propone, pertanto, che gli indirizzi suddetti siano semplicemente trasmessi alle Commissioni parlamentari.

Concorde il presentatore, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Duva 3, proponendo così di sostituire al punto 1) della proposta di parere l'espressione «valuti il Governo l'opportunità» con la seguente: «segnala al Governo la necessità».

La Commissione approva l'emendamento Duva 3 nella formulazione proposta dal relatore.

Quanto all'emendamento Bonato 4, il Sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi CASTELLANI fa presente che si tratta di un emendamento che introduce un elemento di rigidità, non chiarendo se la percentuale del trenta per cento si riferisca a tutti i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione o solo ai soggetti liberi professionisti.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Bonato 4, ritenendo indifferente la provenienza del soggetto membro del servizio una volta stabilita l'incompatibilità con altre funzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 4.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 5, su cui il relatore esprime parere contrario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalla votazione sull'emendamento Bonato 4, l'emendamento Frattini 6, su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cerulli Irelli 7 e 8, proponendo di eliminare all'emendamento 7 il riferimento alla durata dei due anni.

La Commissione approva l'emendamento Cerulli Irelli 7 nella formulazione proposta dal relatore e l'emendamento Cerulli Irelli 8.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara precluso l'emendamento Frattini 9 a seguito della votazione dell'emendamento Cerulli Irelli 8, visto che affronta la medesima questione proponendo una soluzione radicalmente diversa.

Quanto agli emendamenti Frattini 10 e Bonatesta 11, di analogo contenuto, relativi alla incompatibilità con altre funzioni degli incarichi a tempo parziale per gli ispettori assegnati alla sezione studi e ricerche, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, si rimette alla Commissione.

Il deputato Franco BONATO rileva che l'intenzione del legislatore è quella di acquisire nel mercato esperti che non sarebbero disponibili se vincolati al pieno impiego. Pur partendo da una critica alla norma, crede che lo spazio per incarichi a tempo parziale per tali tipi di figure possa essere riconosciuto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che non sorgono problemi se si riconosce ai membri dell'Ufficio studi uno stato differenziato. Diversa è la questione se si prevede – come fa il provvedimento – che i componenti della sezione studi siano individuati tra i cinquanta ispettori. È prevista la mobilità tra le due sezioni: ne deriva l'unicità dello stato giuridico. Se così è, è giusto escludere la possibilità di incarichi a tempo parziale anche per i membri della sezione studi.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, rileva che un ufficio studi che si priva della possibilità di avvalersi di professionalità forti rappresenta un problema. Per tale motivo proponeva nella relazione un'autonomia più marcata della stessa sezione studi del SECIT.

Il senatore Antonio DUVA si domanda se la potenziale contraddizione non possa essere superata prevedendo l'emanazione da parte del Ministro di direttive rivolte a salvaguardare la riservatezza dei dati e i possibili conflitti di interesse per i componenti della sezione studi.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi CASTELLANI fa presente che alla unicità dello stato giuridico dei componenti delle due sezioni del SECIT corrisponde una diversità di funzioni. Il provvedimento prevede la possibilità di avere all'interno della sezione studi professionalità esistenti sul mercato che non per questo devono avere i caratteri di terzietà propri dei membri della sezione controlli.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO fa presente che il problema si porrebbe diversamente se vi fossero procedure che limitassero le funzioni degli ispettori a tempo parziale all'ambito della sezione studi ed analisi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che anche eliminando la transitabilità tra le due sezioni, non si risolverebbe il problema visto che restano aperte le due questioni del Comitato di coordinamento e della terna del direttore. Se poi si intende impedire che i membri della sezione studi non partecipino nè al comitato di coordinamento nè alla terna del direttore, allora si finirebbe per creare una sezione studi sostanzialmente autonoma e separata.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritiene fondamentale accogliere il divieto dell'incompatibilità, altrimenti si dovrebbe alterare tutta la struttura del decreto. Qualora il problema diventasse quello del coordinamento, si potrebbe pensare ad una norma che vieti di inserire nel comitato, come rappresentanti della sezione studi, soggetti con incarichi

a tempo parziale. In tal modo si eviterebbe il rischio di un conflitto di interessi.

Il senatore Antonio DUVA fa notare che il decreto disciplina la sfera dell'incompatibilità per i membri della sezione studi senza prevedere che essi non facciano parte del comitato di coordinamento.

Il deputato Raffaele MAROTTA fa presente che mentre non è contestabile l'intenzione del Ministro di avere nell'ambito del suo dicastero un ufficio studi, è contestabile che ciò avvenga con decreto legislativo ed in una diversa struttura del SECIT disciplinata con legge e con compiti definiti di controllo. La Commissione è tenuta ad osservare i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 12, lettere *g*), *p*) ed *r*) della legge n. 59 del 1997. Considerando tali principi, emerge l'estraneità ad essi dell'istituzione dell'ufficio studi all'interno del SECIT. Se si decide di mantenere la denominazione ispettori e di non inserire quella di esperti e se il Governo decide che i membri della sezione studi siano sempre ispettori, vuol dire che il Governo è consapevole che facendo diversamente non osserverebbe la delega. Sottolinea, pertanto, il suo fermo dissenso sul provvedimento, che è del tutto fuori dalla delega e crea un organismo giuridicamente ibrido, intaccando la natura e le finalità legislative dell'attuale SECIT.

Il senatore Michele BONATESTA concorda con le considerazioni del Presidente. Se è vera la volontà del Governo di affrontare in maniera nuova i temi dell'evasione fiscale, occorre che il Governo abbia il coraggio di uscire dai sistemi che possono provocare equivoci.

Il deputato Valter BIELLI fa presente che il rischio di un conflitto di interessi c'è e deve essere ben valutato. È altrettanto chiaro che il Governo ha la necessità di utilizzare personalità a tempo parziale. Ritiene, pertanto, che l'incompatibilità dovrebbe configurarsi solo nel caso in cui vi sia l'esercizio della funzione di controllo ed ispettiva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che dalla discussione emerge l'opportunità di espungere la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 3.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone pertanto di accogliere gli emendamenti Frattini 10 e Bonatesta 11 con la seguente formulazione: «sopprimere la lettera *g*) dell'articolo 3, comma 1, riaffermando che i componenti del servizio devono svolgere a tempo pieno le loro attività, considerata l'unicità dello stato giuridico di tutti i componenti».

Concordi i presentatori degli emendamenti, la Commissione approva la nuova formulazione.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Duva 12.

La Commissione approva l'emendamento Duva 12.

Il deputato Franco BONATO, su invito del relatore, ritira il suo emendamento 13.

Il senatore Antonio DUVA, su invito del relatore, ritira il suo emendamento 14.

Quanto all'emendamento Marotta 15, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritiene già contenute nel parere le osservazioni della prima parte dell'emendamento ed esprime parere contrario sulla seconda parte.

La Commissione respinge la seconda parte dell'emendamento Marotta 15.

Il senatore Michele BONATESTA, intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, fa presente che il Governo, con il provvedimento in esame, non compie un atto di incisiva riforma dell'amministrazione finanziaria, nè ne pone le premesse così come previsto dalla legge delega, soprattutto da un punto di vista strutturale. Non sono ravvisabili, infatti, ristrutturazioni organizzative tali da conferire un nuovo assetto funzionale del settore interessato.

Il previsto accorpamento tra gli uffici che già svolgono attività di accertamento, verifica e programmazione della lotta all'evasione e di studio e analisi economico-fiscale attualmente distribuiti all'interno dell'amministrazione, così come concepito non consentirà altro che un rafforzarsi del vincolo di tali attività con l'esecutivo, privandole di fatto di quella necessaria indipendenza che dovrebbe caratterizzarne le competenze. Dichiaro pertanto voto contrario sulla proposta di parere depositata dall'onorevole Manzini. Prende inoltre atto, con soddisfazione, dell'accoglimento da parte della Commissione dell'emendamento proposto relativo agli ispettori «a tempo parziale» con incarichi di consulenze e studio.

Considerando le sue perplessità sull'accoglimento del contenuto dell'emendamento da parte del Governo, conferma il voto contrario per un atto che, in effetti ed in ogni caso, non rappresenta una riforma incisiva del modo di operare dell'amministrazione finanziaria.

Il deputato Raffaele MAROTTA dichiara il suo voto nettamente contrario sulla proposta di parere del relatore, ribadendo l'inopportunità di utilizzare il decreto legislativo in attuazione della legge delega n. 59 del 1997 per istituire un ufficio studi all'interno del SECIT.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la «Istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
DEPUTATO PAOLA MANZINI**

La Commissione

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale (SECIT);

considerata la necessità di procedere attraverso un quadro d'insieme all'opera di riordino, razionalizzazione, soppressione o fusione delle funzioni dei ministeri;

ferma restando la necessità di provvedere in tempi rapidi alla riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria in primo luogo allo scopo di migliorarne il funzionamento e l'efficacia anche in ordine alla riduzione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale;

rilevato, tuttavia, il carattere particolare dell'intervento normativo relativo alla struttura del SECIT già oggetto della legge n. 146 del 1980 nonchè la natura differenziata della struttura del suddetto servizio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di mantenere l'attuale denominazione del Servizio nonchè la denominazione di ispettori riferita ai suoi componenti;

2) eliminare, all'articolo 4, lettera A, la parola «fondamentale»;

3) si ritiene necessario uniformare lo stato giuridico degli ispettori (o esperti) alla disciplina generale così come configurata dal decreto legislativo n. 80 del 1998 anche per quanto riguarda la durata dell'incarico, ritenendo eccessivo il termine di sette anni.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI

Alla premessa, aggiungere in fine il seguente capoverso:

Rilevato che il Governo avrebbe potuto, assai più ragionevolmente ed opportunamente, riordinare prima il sistema degli organi di amministrazione e controllo, e solo contestualmente o successivamente proporre una riforma di uffici e servizi di diretta collaborazione con il Ministro, il cui assetto dipende dal modello organizzativo delle strutture amministrative generali.

1.

FRATTINI

Premettere al punto 1, il punto 01:

01. Prevedere che gli indirizzi emanati al servizio dal Ministro delle finanze, siano preventivamente discussi dalle Commissioni parlamentari competenti.

2.

BONATO, MARCHETTI

Al punto 1) sostituire l'espressione: valuti il Governo con: segnala al Governo.

3.

DUVA

Inserire dopo il punto 1, il punto 1-bis:

1-bis. Stabilire una percentuale non superiore al 30 per cento destinata ad essere ricoperta dai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione.

4.

BONATO, MARCHETTI

All'articolo 1, comma 1, inserire:

Lo schema di decreto attribuisce al Servizio compiti di studio, analisi e proposta in materia di politica economica.

All'affidamento di tali competenze avrebbe dovuto corrispondere, e risulta che in tale direzione l'amministrazione si era in precedenza

orientata, la contemporanea ed esplicita soppressione dell'ufficio centrale del segretario generale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge n. 358 del 1991, si occupa delle stesse materie ora attribuite al nuovo Organismo. La difforme soluzione adottata è oggettivamente contraria ai principi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera e) della legge n. 59 del 1997, i quali, tra l'altro, postulano l'esigenza di eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti; non si comprende, peraltro, come l'invariato contingente di ispettori (n. 50) possa assicurare pari efficacia di azione e di risultati in entrambe le attività.

La Commissione ritiene pertanto che dall'articolo 1 debba essere espunto ogni riferimento ai compiti di studio e ricerca.

5.

FRATTINI

All'Articolo 2, comma 1, lettera a), inserire:

Il provvedimento, modificando l'attuale criterio, attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare la suddivisione dei componenti del servizio rispetto alle aree di provenienza (magistrature, pubblica amministrazione e privati). Occorre, ipotizzando ad esempio un equi librio paritario tra le diverse componenti, che il criterio di suddivisione e i limiti proporzionali di ciascuna componente siano determinati dalla norma, onde escludere rischi di pericolosi squilibri.

6.

FRATTINI

Dopo il punto 2 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale, per una durata di due anni».

7.

CERULLI IRELLI

Dopo il punto 2 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

2-bis) All'articolo 3, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo sostituire le parole «Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione» con le parole «La sezione per l'attività di controllo dipende direttamente dal direttore del servizio. La sezione per le attività di studi ed analisi economico-scientifiche è coordinata da un esperto nominato dal Ministro nell'ambito degli esperti assegnati alla sezione stessa».

8.

CERULLI IRELLI

All'articolo 3, comma 1, lettera c) inserire:

La Commissione ha perplessità sulla disposizione che regola le competenze del direttore del servizio e quelle del coordinatore della sezione interna.

A parte, infatti, la decisione di prevedere un direttore avente appena le funzioni di un capo ufficio (di IX livello funzionale o al massimo dirigente di 2^a fascia) in quanto si occuperebbe sostanzialmente solo dell'amministrazione del personale, dei fondi stanziati in bilancio, dei compensi accessori e della «diramazione» delle delibere del Comitato di coordinamento, resta fin troppo agevole prevedere i notevoli conflitti e le indesiderabili tensioni con il coordinatore della 2^a sezione, tenuto conto che, paradossalmente, quest'ultimo è scelto direttamente dal Ministro e peraltro senza la procedura prevista viceversa per il direttore (selezione all'interno di una terna indicata, a scrutinio segreto, dagli esperti appartenenti al Servizio).

9.

FRATTINI

All'articolo 3, comma 1, lettera g), inserire:

La Commissione rileva che tale disposizione, formulata in termini apparentemente poco comprensibili e con un rinvio a normativa di ben diverso oggetto, consente che i componenti del servizio centrale assegnati alla seconda sezione svolgano attività a tempo parziale. Appare sicuramente inopportuna la possibilità, offerta agli esperti appartenenti alla 2^a Sezione, di esercitare anche attività professionali o di consulenza o ricoprire uffici pubblici, considerando che essi, all'atto della nomina, entrano a far parte di un delicato Organismo pubblico e vengono conseguentemente a contatto con notizie, fatti e persone la cui conoscenza o frequentazione potrebbe, da un lato, danneggiare gravemente contribuenti o soggetti terzi e, dall'altro, assicurare vantaggi, economici o di altra natura, agli esperti stessi od altre persone. Ritiene perciò la commissione che la lettera g) vada soppressa, riaffermando che i componenti del servizio centrale devono svolgere a tempo pieno le loro attività.

10.

FRATTINI

Si evidenzia che dalla struttura normativa proposta dal legislatore dovrebbe emergere la volontà di affrontare in maniera nuova e radicale i temi di riforma fiscale e la piaga dell'evasione.

Ciò che suscita perplessità è il fatto che le modifiche proposte dal provvedimento alla legge n. 146 del 1980 e in particolare quelle previste dall'articolo 3 non sembrano poter raggiungere tale obiettivo, dal momento che prevale la volontà di esercitare un controllo politico, cioè strettamente legato all'esecutivo, sull'istituendo servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale.

Le modifiche proposte al secondo comma dello stesso articolo 11 che attengono alle funzioni di coordinatore della seconda sezione per le attività di studi e di analisi e che vengono assegnate dal Ministro delle finanze ad un esperto appartenente a detta sezione, implicano quindi, necessariamente, un vincolo fiduciario con il vertice politico in carica.

La seconda sezione oltretutto, come evidenziato dalla stessa relazione del Governo, è comunque collegata e interagente con la prima sezione che invece esercita un ruolo ispettivo, l'apparato nel suo complesso avrà di fatto delle inevitabili aree di influenza comune.

La normativa potrebbe quindi prestarsi ad una interpretazione ambigua, secondo la quale sarebbe lecito supporre che la seconda sezione e in particolare il suo coordinatore possano interferire in modo diretto con le funzioni ispettive.

Oltretutto, il coordinatore, restando in carica per sette anni, può trovarsi ad essere nominato da un governo e poi continuare ad essere operativo con un altro esecutivo al quale evidentemente non è più legato da un vincolo fiduciario.

Si ritiene altresì inopportuno quanto previsto dall'integrazione del settimo comma dello stesso articolo 11 in merito alla possibilità da parte degli esperti, con incarico a tempo parziale e appartenenti alla sezione di controllo, di esercitare incarichi di consulenza e di studio, dal momento che ciò non può evitare la possibilità che tali incarichi possano essere svolti per le stesse aziende successivamente sottoposte ad accertamento.

Si ritiene opportuno quindi, in tema di incompatibilità, estendere il divieto previsto per gli esperti di esercitare attività professionali e di consulenza, nonché di ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, anche agli esperti a tempo parziale, assegnati alla seconda sezione.

11. BONATESTA, MAGNALBÒ

Al punto 3) sopprimere l'inciso: (o esperti).

12. DUVA

Aggiungere al punto 3 il seguente punto:

L'incarico di esperto non può essere ricoperto dallo stesso soggetto per più di un mandato.

13. BONATO, MARCHETTI

Aggiungere il seguente punto:

4) Considerando che già oggi i singoli ispettori sono scelti e nominati su proposta del Ministro delle finanze, così come il direttore del servizio (sulla base di una terna indicata dal collegio degli ispettori stessi), si raccomanda di evitare che all'interno dei gruppi in cui operano gli ispettori si creino delle strutture rigidamente compartimentate con vertici nominati dal Ministro stesso in quanto ciò potrebbe provocare riflessi negativi sulla coesione operativa del Servizio.

14.

DUVA

Alla proposta di parere, di cui sopra, pare necessario apportare, segnatamente con riferimento agli articoli 1 e 3 dello schema di decreto legislativo in questione, emendamenti nel senso che il provvedimento legislativo conservi al «Servizio» istituito con l'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, l'originaria denominazione di «Servizio centrale degli ispettori tributari» ed ai componenti la denominazione di ispettori, nonchè nel senso che, in esso, sia soppressa la parte concernente la istituzione *ex novo* di una Sezione del servizio per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere *0a)* e *d-bis)* e del secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 145 del 1980, come si pretende di modificare con il decreto legislativo in questione, tenendo conto dell'oggetto della delega di cui alla legge n. 59 del 1997, articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e articolo 12, lettere *g)*, *p)* ed *r)*, e dovendosi, nell'esercizio della delega, provvedere semplicemente a protezione il servizio istituito con la legge n. 145 del 1980, a metterlo in condizione di assolvere, in modo più penetrante ed incisivo, il suo vero ed unico compito, che è quello di effettuare verifiche e controlli, per combattere e contrastare evasione ed elusione.

15.

MAROTTA

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale (SECIT);

considerata la necessità di procedere attraverso un quadro d'insieme all'opera di riordino, razionalizzazione, soppressione o fusione delle funzioni dei ministeri;

ferma restando la necessità di provvedere in tempi rapidi alla riorganizzazione della amministrazione finanziaria in primo luogo allo scopo di migliorarne il funzionamento e l'efficacia anche in ordine alla riduzione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale;

rilevato, tuttavia, il carattere particolare dell'intervento normativo relativo alla struttura del SECIT già oggetto della legge n. 146 del 1980 nonché la natura differenziata della struttura del suddetto servizio;

tenuto conto delle osservazioni espresse dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati in data 23 luglio 1998;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

precisare alla lettera 0a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 146 del 1980 come introdotta all'articolo 1 del provvedimento in esame che gli indirizzi stabiliti dal Ministero delle finanze sono previamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti;

segnala al Governo la necessità di mantenere l'attuale denominazione del Servizio nonché la denominazione di ispettori riferita ai suoi componenti;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «gli ispettori sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale»;

all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole «Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate alla stessa sezione» con le parole: «La sezione per l'attività di controllo dipende direttamente dal direttore del servizio. La sezione per le attività di studi ed analisi economico-scientifiche è coordinata da un ispettore nominato dal Ministro nell'ambito degli ispettori assegnati alla sezione stessa»;

sopprimere la lettera g) dell'articolo 3, comma 1, riaffermando che i componenti del servizio devono svolgere a tempo pieno le loro attività, considerata l'unicità dello stato giuridico di tutti i componenti; eliminare, all'articolo 4, lettera A, la parola «fondamentale»;

si ritiene necessario uniformare lo stato giuridico degli ispettori alla disciplina generale così come configurata dal decreto legislativo n. 80 del 1998 anche per quanto riguarda la durata dell'incarico. In conseguenza deve essere soppressa la norma che stabilisce per legge la durata del mandato (articolo 10, comma 4, della legge n. 146 del 1980).

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

95^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2625-B) Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace. Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia: favorevole con osservazione)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce sulle modifiche approvate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Sottolineata l'urgenza del provvedimento normativo anche in relazione ai gravi, recenti avvenimenti che hanno riproposto la questione degli abusi sessuali a danno dei minori, esprime perplessità sulla soppressione dell'articolo 6, in quanto l'ignoranza dell'età del minore può essere invocata come espediente difensivo e ciò potrebbe ridurre la tutela dei minori.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(3006) VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 29 luglio 1998

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente DIANA in sostituzione del relatore designato Pinggera: egli osserva che l'articolo 1 del disegno di legge tende a riprodurre testualmente l'articolo 599, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, nel testo già vigente. La difficoltà derivante dalla limitazione dell'effetto normativo dei due commi citati in seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale, dovrebbe essere risolta a suo avviso in forma più pertinente, ad esempio con una norma di interpretazione autentica della legge di delegazione per l'emanazione del vigente codice di procedura penale.

Il senatore BESOSTRI considera invece altrettanto discutibile, quanto al rapporto tra le fonti normative, la soluzione indicata dal Presidente.

Si conviene, quindi, di esprimere un parere favorevole, invitando la Commissione di merito a ricercare una soluzione normativa più appropriata, riguardo all'articolo 1, rispetto a una disposizione meramente riproduttiva di quelle già vigenti, poichè il disposto di cui all'alinea del comma 1 prescrive la sostituzione tra disposizioni identiche.

(3471) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonchè di sostegno al reddito

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento d'urgenza e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

70ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla Commissione speciale in materia d'infanzia:

(2625-B) Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace. Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

139^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri, Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(Parere alla 1^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso il 26 maggio.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione, in data 26 maggio 1998, ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo al fine di verificare la congruità della copertura finanziaria di cui all'articolo 23 comma 1. Tale relazione è pervenuta in data 29 luglio e conferma una rilevante sottostima degli oneri del testo approvato dalla Camera dei deputati: l'onere è infatti quantificato in 815 milioni per l'articolo 1, 1 miliardo 250 milioni per l'articolo 2 e in 23 miliardi 400 milioni per l'articolo 18. Al riguardo, osserva che le spese conseguenti all'attuazione dei tre suddetti articoli hanno natura permanente e, pertanto, la loro copertura non può essere riferita al solo esercizio in corso, nè sembra corretto rinviarla per gli esercizi futuri alle leggi finanziarie, come indicato nella medesima relazione tecnica. Si deve considerare, inoltre, che potrebbero derivare oneri per il bilancio dello Stato anche dall'attuazione dell'articolo 4, che non viene menzionato nella relazione

tecnica, nonchè dall'articolo 22 per le regioni, le provincie e i comuni; in relazione all'articolo 4, si potrebbe intendere che le spese per la gestione dell'anagrafe patrimoniale sono sostenute dalla Commissione di cui all'articolo 2, ma, in tal caso la quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo sembra sottostimata. Appare necessario acquisire l'avviso del Tesoro su tali osservazioni.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con i rilievi formulati dal relatore ed esprime avviso contrario all'ulteriore corso del disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore FERRANTE, si chiede quale posizione avesse assunto il Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che il Governo aveva espresso avviso contrario sulle implicazioni finanziarie del disegno di legge anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore MORANDO propone infine di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, che sia riformulata la copertura finanziaria di cui all'articolo 23 adeguandone l'importo alla quantificazione degli oneri definita dalla relazione tecnica per l'attuazione degli articoli 1, 2 e 18, tenendo conto che si tratta di oneri di carattere permanente e sopprimendo, conseguentemente, il comma 2 dello stesso articolo 23. Il parere di nulla osta deve, inoltre, essere condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 22 nel senso di stabilire la facoltà e non l'obbligo per le Regioni, le Provincie e i Comuni di provvedere ai compiti ivi definiti. Propone di formulare, infine, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 4, i cui oneri non risultano quantificati nella relazione tecnica.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

Emendamenti ai disegni di legge:

(3136) ROGNONI ed altri: *Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma*

(234) TERRACINI: *Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova*

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sui disegni di legge in titolo. Sono stati trasmessi successivamente due emendamenti, di identico contenuto, concernenti il finanziamento del Conservatorio statale di musica Rossini di Pesaro. Ricorda che nella legge finanziaria era prevista una specifica

finalizzazione per tali erogazioni e, per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2625-B) Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace. Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante norme contro lo sfruttamento dei minori già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,10.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

30ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla Commissione speciale in materia d'infanzia:

(2625-B) Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace. Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.